COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento di Polizia Urbana

Regolamento di Polizia Urbana

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità
Art. 2
Oggetto e applicazione
Art. 3
Definizioni
Art. 4
Concessioni e autorizzazioni
Art. 5
Vigilanza
Art. 6
Sanzioni

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art.7
Comportamenti vietati
Art.8
Altre attività vietate
Art. 8 bis
Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento
Art. 8 ter
Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento
Art.9
Velocipedi

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO

Art.10
Manutenzione delle facciate degli edifici
Art.11
Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale
Art.12
Sicurezza degli edifici
Art.12 bis
Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
Art.13
Salvaguardia igienico sanitaria delle abitazioni

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art.14
Divieti
Art.15
Disposizioni sul verde privato
Art.16
Difesa fitosanitaria – pro cessionaria del pino

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Art.17
Divieto di campeggio libero
Art.18
Divieto di accattonaggio e mendicità
Art.19
Lotta al degrado urbano
Art.20
Sicurezza edifici comunali

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 21
Disposizioni generali
Art.22
Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.23
Occupazioni per manifestazioni
Art.24
Occupazioni con spettacoli viaggianti
Art.25
Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno
Art.26
Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art.27
Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Art.28
Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi
Art.29
Occupazioni di altra natura
Art.30
Occupazioni per comizi e raccolta di firme

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art.31
Occupazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 31 bis
Vendita di bevande alcoliche
Art.32
Occupazioni per temporanea esposizione
Art.33
Occupazioni per esposizione di merci nelle zone di pregio
Art.34
Commercio in forma itinerante
Art.35
Mestieri girovaghi

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Art.36
Disposizioni generali
Art.37
Lavoro notturno
Art.38
Spettacoli e trattenimenti
Art. 39

Circoli privati
Art.40
Aree verdi

Art. 41
Rumori nelle abitazioni private
Art. 42
Dispositivi acustici antifurto
Art. 43
Amministrazione degli stabili

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.44
Disposizioni generali
Art. 45
Tutela degli animali domestici
Art..45 bis
Animali da cortile
Art.46
Protezione della fauna selvatica
Art. 47
Divieti specifici
Art. 48
Animali molesti
Art.49
Mantenimento dei cani
Art.50
Trasporto di animali su mezzi pubblici
Art.51
Animali liberi

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.52
Entrata in vigore
Art.53
Abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Monfalcone, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine

di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, al fine di:
a) prevenire ed eliminare pericoli che possano minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni di danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale, nonché con un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
c) salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
d) contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale cittadino.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per "sicurezza urbana" si intende, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, (come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48), il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
3. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
4. Nel seguito, con il termine "Regolamento" senza specificazione alcuna si deve intendere il presente Regolamento di Polizia urbana.

Articolo 2. Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a. sicurezza e qualità dell'ambiente e urbano e contrasto al degrado;
b. occupazione di aree e spazi pubblici;
c. quiete pubblica e privata;
d. protezione e tutela degli animali;
e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli operatori della Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare é considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le

aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
b. i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
c. le acque interne;
d. i monumenti e le fontane monumentali;
e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4. Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco ovvero all'Unità Operativa competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
4. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta e permessi, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:
a. personalmente al titolare o comunque alla persona che risulti il richiedente;
b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed osservate le norme di legge vigenti nelle materie oggetto dell'atto rilasciato;
c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalle opere, attività ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione, autorizzazione, nullaosta o permesso accordato;
d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, quanto previsto dal comma 6 senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;
e. l'anticipata cessazione e/o la rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.
5. Le concessioni e le autorizzazioni a carattere non permanente hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolar modo alla

circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.
6. L'organo competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo

impongano sopravvenute esigenze di carattere generale ovvero quando siano venuti meno i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il loro rilascio.
7. L'utilizzo dello stemma comunale e del fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Monfalcone è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di Monfalcone per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 2.500,00.

Articolo 5. Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento é attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'A.A.S. e dell'A.R.P.A. e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, a personale di altri enti preposti alla vigilanza.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6. Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. **1.** In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Dirigente dell'Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689 e nella L.R. 17 gennaio 1984, n. 1, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3. Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione od autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, é tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Monfalcone – Servizio Tesoreria - Polizia Municipale, ovvero direttamente presso il Comando della Polizia Municipale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono obbligati in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
9. Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardino leggi, regolamenti o disposizioni altrimenti sanzionate, sono punite nei limiti edittali previsti dalla L.R. 12 febbraio 2003, n 4, con una sanzione amministrativa determinata in via generale ed astratta nel Regolamento stesso. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00€ a 300,00€.

TITOLO II -

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7. Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;

c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;

e. collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. E' ammessa la breve esposizione di messaggi nel giorno di particolari festeggiamenti, quali a titolo esemplificativo, matrimoni, lauree e vittorie sportive, purchè in conformità alle prescrizioni del codice della strada e senza in alcun modo danneggiare i supporti e purchè siano tolti nella medesima giornata al termine dell'evento. In ogni caso i contenuti del messaggio non devono avere contenuti contrari alla moralità, buon costume o alla pubblica decenza;

f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè o per gli altri o procurare danni;

g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

h. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

i. in conformità alle previsioni di cui all'articolo 50, commi 5 e 7-ter, del Decreto Legislativo n. 267/2000 come modificato dal Decreto legge n. 14/2017, (come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48), è vietato il consumo di bevande alcoliche, salvo negli esercizi pubblici con relativi plateatici regolarmente autorizzati, ovvero in occasione di specifiche manifestazioni ed eventi autorizzate od organizzate dall'Amministrazione comunale, in tutti i giardini pubblici e nelle aree adibite a verde pubblico, nei parcheggi ad uso pubblico dei supermercati, nonché nei luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare di seguito elencati:

- Piazza della Repubblica
- Salita Granatieri
- Via Serenissima comprensiva del tratto di via/galleria di congiunzione con Corso del Popolo
- Via Sant'Ambrogio
- Androna del Campanile
- Via del Comune
- Via della Basilica
- Via della Pietà
- Via delle Mura
- Via della Carità
- Passo del Torrione
- Piazza Unità d'Italia
- Piazza Falcone Borsellino
- Piazzetta Montes
- Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata
- Via Battisti
- Via Blaserna
- Via F.lli Rosselli interna sul lato dei giardini Unicef e monumento ai caduti
- Via Pisani
- Piazzetta Esposti Amianto
- Passeggiata Canale Valentinis

Nonché nelle aree di demanio anche marittimo nelle fasce orarie dalle ore 23:00 alle ore 05:00 di tutto l'anno solare

Il divieto di cui alla presente lettera i), si applicherà inoltre alle zone o aree di cui all'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a seguito della loro delimitazione adottata con la procedura di cui al medesimo articolo del D.Lgs 222/2016.

L'ampliamento delle aree in cui vige il divieto potrà avvenire con ordinanza adottata dal Sindaco, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di degrado del territorio.

j. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

l. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, compreso lo sputo il proferimento di bestemmie e l'uso di turpiloquio, nonchè soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone; su suolo pubblico ed aree ad uso pubblico, non attrezzate, non è consentito l'accensione di griglie;

n. fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del T.U.L.P.S. ovvero da altra normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato dare fuoco nei campi, cortili e giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alle distanze su indicate, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone, fino a quando il fuoco sia spento e dovrà comunque sospendere l'attività, qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica. Fatto salve eventuali comunicazioni all'Autorità di P.S., possono effettuarsi previa comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'Amministrazione comunale, tramite il Comando di Polizia Locale, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del presente comma, i cosiddetti fuochi e falò tradizionali a condizione che assieme al materiale legnoso e vegetale da bruciare non siano riportati materiali inquinanti o che siano da considerarsi rifiuti da conferire diversamente secondo la normativa ambientale vigente;

o. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Parimenti nelle gabbie di scale, atri, corridoi e ballatoi di disimpegno non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse, carta straccia e simili o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone;

p. stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;

q. a salvaguardia del libero utilizzo degli spazi pubblici, del decoro urbano e dell'integrità del patrimonio pubblico e privato e della incolumità pubblica, è vietato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico lanciare uova, farina o altre sostanze atte ad imbrattare, lordare o deturpare anche temporaneamente suolo, edifici , cose e persone nonché lanciare sassi e bombe d'acqua che possano ledere persone od animali. E' consentito l'uso di coriandoli e stelle filanti, anche spray, durante il periodo carnevalesco ed il 31 ottobre. Nelle medesime occasioni di cui al capoverso precedente è consentito l'uso di spray contenenti schiuma purchè non imbrattino, rendendo all'uopo necessario un intervento di pulizia ripristinatorio, vestiti, facciate di edifici e cose; ne è comunque vietato l'utilizzo nei confronti dei carri allegorici e dei partecipanti alla sfilata del martedì grasso;

r. gettare a terra piccoli rifiuti (fazzoletti, scontrini, gomme da masticare, mozziconi di sigaretta ecc).

s. l'attività di pic-nic, di griglia o anche di semplice consumo di bevande ed alimenti nell'area carsica, boschiva e non, è consentita unicamente nelle apposite aree attrezzate;

2. Nelle fontane pubbliche è vietato:

a. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;

b. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche.

3 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), b), c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

4 Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. d), e), f), h),i), p), q) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. j) del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre alle spese di ripristino nel caso di danneggiamento.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. g) e r) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, se l'oggetto abbandonato è un mozzicone di sigaretta la sanzione è raddoppiata. La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicizzato mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligati in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1 lett. g) del presente articolo, sono soggetti all'autonoma sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

7. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. l) s) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 lett. m), n), o) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 lett. a), b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 8. Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza della disciplina del sistema di raccolta dei rifiuti denominata "porta a porta", ovvero nel caso di situazioni eccezionali ed a condizione, in quest'ultimo caso, che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più' breve tempo possibile;

c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta. Le finestre, vetrate e imposte devono essere assicurate in modo da evitare che agenti atmosferici causino caduta di vetri o delle imposte stesse;

d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
f. tenere le ringhiere e recinzioni di aree private prospicenti la pubblica via o le aree private aperte al pubblico transito in pessimo stato di manutenzione;
g. apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento, possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi;
h. procedere in luoghi pubblici o aperti al pubblico al lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere. In ogni caso dovrà essere evitato lo scolo dell'acqua del lavaggio sul suolo pubblico, ancorché proveniente da una proprietà privata per qualsiasi operazione effettuata
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), b), g) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) ed h) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 8-bis. Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

1. Le Planimetrie allegate al presente regolamento individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, luoghi di culto, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cura cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20.02.2017 n. 14, come convertito dalla L. 18.04.2017 n. 48.
2. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella zona ricompresa delle seguenti vie e piazze: via San Francesco, salita alla Rocca, via Colleoni, via Plinio, via Don Fanin, via Mazzini, via Duca D'Aosta, via San Giovanni Bosco, via D. Alighieri, via Acque Gradate, via Roma, via Oberdan, P.zza Cavour, via Blaserna, via Battisti, Salita dei Granatieri, via del Rosario, via San Vincenzo Dè Paoli, Androna del Forno, piazza della Repubblica, via Nove Giugno, via Virgiliana, via della Desena , Via Serenissima comprensiva del tratto di via/galleria di congiunzione con Corso del Popolo, Salita Patriarcato, Passo del Torrione, Corso del Popolo, via Delle Mura, P.zze Marcuzzi Montes, via della Carità, via del Campanile, Piazza Falcone Borsellino, via S. Ambrogio, via del Comune, Piazza Unità d'Italia, via della Carità, via del Campanile, via dei Rettori, via della Basilica, via della Pietà, via Fratelli Rosselli, via dell'Arena, via Desenibus, via Ceriani, via Barbarigo, via Giacich, via S. Marco, Passeggiata Canale Valentinis, via N. Bixio, Salita Mocenigo, via Verrucana, via del Pozzo, via E. Toti, via Randaccio, via Re Teodorico, P.le della Stazione, via Sorgente, via Belforte, via del Mercato, via Marconi, via Pisani ,Largo Cosulich, via Dandolo, via Caboto, via Vespucci, via Cosulich (tratto da l.go Cosulich a via M.Polo), via delle Giarrette, via Lunga Riva, via della Cavana, via Quarantia, via Punta Barene, area demaniale di Marina Julia
3. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì a tutte le aree comunali adibite a verde pubblico, all'ospedale civile, nei parcheggi e all'interno dei supermercati, nelle vicinanze dei luoghi di culto, e nelle vicinanze del cimitero ed impianti sportivi presenti sul territorio comunale, nelle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ancorchè al di fuori delle perimetrazioni di cui al comma 2.

Articolo 8-ter. Divieti di occupazione e stazionamento a cui consegue l'ordine di allontanamento

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 8 BIS, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 e dell'ordine di allontanamento e successivamente, in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione di € 200,00, ed il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.
a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza, quando costituisca condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree;
b) compiere atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p., nonché tenere comportamenti vietati dall'art. 18 e art. 7 lett. L) del Presente Regolamento;
c) bivaccare, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ed ostruendo le soglie degli ingressi, di cui all'art. 7 c. 1 lett. H);
d) esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'art. 7, comma 15 bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285;
e) esercitare il commercio abusivo;
f) consumo bevande alcoliche nei particolari luoghi indicati dall'art. 7 c. 1 lett. I)

Articolo 9. Velocipedi

1. I velocipedi in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 10 giorni, saranno rimossi per la loro conseguente demolizione, decorsi almeno novanta giorni dalla rimozione stessa, salvo non possano configurarsi evidentemente quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo. Qualora nei novanta giorni di cui al capoverso precedente si presenti il proprietario per reclamare la restituzione, nei suoi confronti si applicherà quanto previsto dal comma 3 e dal successivo comma 6;
2. Non è consentito agganciare con sistemi di ritenuta (quali catene, corde, lacci metallici o meno, sistemi antifurto meccanici ed altri sistemi) velocipedi, acceleratori di andatura, ciclomotori e motocicli ai manufatti stradali ovvero a qualsiasi altro supporto diverso esistente o prospiciente sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico , compresi gli alberi, salvo, per quanto concerne i velocipedi, dalle rastrelliere all'uopo predisposte od autorizzate dall'Ente proprietario della strada;
3. I mezzi trovati in sosta irregolare, oltre alla sanzione amministrativa ai sensi delle norme di comportamento previste dal vigente Codice della Strada, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia presso i locali del Comando di Polizia Municipale sito in via Rosselli 17 od altra sede comunale. In caso di necessità saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta.
4. I mezzi di cui al comma 1 e 2 saranno restituiti ai sensi dell'art. 215 commi 1,2 e 4 del C.d.S. ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificate con deliberazione di Giunta;

5. La violazione di quanto previsto al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.gs. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3;
6. La violazione di quanto previsto al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 75,00 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.vo. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3;
7. In ogni caso la sosta sul marciapiede o sugli spazi comunque riservati ai pedoni al di fuori delle rastrelliere all'uopo posizionate comporta l'applicazione dell'articolo 158 del D.L.vo n. 285/92 con l'eventuale applicazione della sanzione accessoria di cui al comma 3 con le modalità ivi indicate.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DECORO URBANO

Articolo 10 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, non facenti parte dell'impianto originario dell'edificio ovvero autorizzati.
3. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati.
4. Qualora si tratti di scritte a contenuto politico o blasfeme o contrarie alla pubblica decenza, verrà fissato un termine perentorio dall'autorità competente e in caso di inadempienza o di impossibilità dell'obbligato, l'Amministrazione Comunale provvederà in via d'urgenza alla copertura o cancellazione o oscuramente delle medesime, avvisando il proprietario delle facciate stesse.
5. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
6. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
7. I proprietari di immobili sui quali sono apposti numeri civici sono responsabili della conservazione e pulizia degli stessi. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. E' fatto obbligo ai proprietari di immobili di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
8. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00; chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 nonché all'obbligo del ripristino di cui al comma 3; mentre, chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 11. Obblighi dei proprietari di immobili a destinazione commerciale

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti sull'intero territorio comunale, e temporaneamente sfitti o comunque non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

a) Pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonchè degli spazi rientranti non protetti da serrande;

b) Pulizia costante e divieto di accumulo di materiale all'interno degli esercizi commerciali e pubblici esercizi di tutti gli spazi visibili dalle vetrine e dai fori commerciali. L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo di cui al capoverso precedente, provvederà all'invito a provvedere con la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica.

c) Divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, post-it e avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione del fondo. Anche se gli avvisi , scritte, volantini e similari sono apposti da terzi, il proprietario dell'immobile commerciale è tenuto alla pulizia della vetrina e serranda di propria proprietà e ne risponde per l'applicazione della sanzione amministrativa;

d) Rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

1.bis) 1.bis. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai conduttori, o in assenza di essi ai proprietari di immobili commerciali posti sull'intero territorio comunale, e in attività, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività:

a) Allestimento vetrine visibili dall'esterno/dalla pubblica via

E' vietato l'utilizzo e l'installazione di insegne, arredi, attrezzature o infissi che siano sporchi e/o fatiscenti.

Non è permesso inoltre utilizzare il retro degli scaffali, degli espositori o dei frigoriferi, come fronte vetrina, ovvero renderli visibili dall'esterno della vetrina stessa.

I prodotti visibili dall'esterno esposti per la vendita devono essere collocati esclusivamente sugli appositi scaffali/espositori a ciò preposti.

I prodotti o le scatole che li contengono non possono essere disposti direttamente a terra, sui bancali o su cassette di legno/plastica o altro materiale.

Le vetrine devono essere organizzate in modo da non accatastare disordinatamente i prodotti ed in modo da esporre la merce secondo distinzioni di categorie merceologiche diverse

L'ordine e il decoro espositivo andrà valutato come concetto riferibile a precisi criteri, ovvero: raggruppamenti di merce secondo scale crescenti o decrescenti; alternanza vuoto-pieno; merci esposte su pile verticali, disposte a ventaglio, o in guisa da formare qualsivoglia disposizione geometrica

L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo di cui ai capoversi precedenti, provvederà all'invito a provvedere con la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica.

2. La violazione di quanto previsto al comma 1 lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00;

3. La violazione di cui al comma 1 lettera c), fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalla normativa edilizia, tributaria e del codice della strada, e lettera d) comporta l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 150,00 con l'obbligo di pulizia e di ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito;

4. La mancata pulizia ed il ripristino di cui al comma 3 ovvero, di cui all'invito previsto dal comma 1 lettera b) e del comma 1bis lettera a), entro il termine indicato comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00

5. E' fatto obbligo per i titolari ed i gestori di attività commerciali in sede fissa di:
a) provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo
b) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande c) rimozione, oltre al periodo Natalizio, di luminarie o strisce luminose a filo di neon o similari all'esterno degli edifici
d) E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi o a ridosso delle vetrine, nonché appesi a sostegni o fili esterni alla soglia o alla vetrina ancorché non si verifichi occupazione di suolo stradale;
6. L'inadempimento di quanto previsto dal comma 5 lettere a), b), c), d), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 L'organo di polizia, dopo aver constatato l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 5 lettere a),b), c), d) , provvederà all'invito a provvedere con la pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla notifica. La mancata pulizia ed il ripristino nei termini indicati comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00

Articolo 12 – Sicurezza degli edifici

1. E' vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi , la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o di parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.
2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati o di parte di essi, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione o occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l'integrità delle recinzioni, la chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all'edificio attraverso porte o finestre, anche tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica. A tal fine, qualora il proprietario e/o possessore dell'edificio non ottemperi a seguito di specifico invito da parte di un organo di polizia a quanto indicato nel capoverso precedente, verrà sottoposto alla sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00.

Art.12 bis– Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1.E' fatto obbligo agli amministratori di condominio di esporre all'esterno dei fabbricati dagli stessi amministrati targa riportante le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico e la pec.

2.La targa dovrà essere di dimensioni non inferiori a cm. 15X10 e non superiore a cm.15X21 e posizionato vicino alla porta di ingresso dell'immobile.

3.Gli amministratori che, all'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 2, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all'atto della prima sostituzione della targa.

4.E' fatto obbligo agli amministratori di condominio e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia costituito, apporre all'esterno delle singole unità immobiliari interne targhetta riportante il relativo numero di interno, delle dimensioni non inferiori a cm.5 (larghezza)X cm.7 (altezza), secondo il seguente metodo:

a)per gli immobili che sono già dotati di numerazione interna si dovrà garantire l'esposizione del numero all'esterno dell'unità immobiliare come sopra indicato e l'amministratore dovrà compilare la scheda allegata e trasmetterla all'Ufficio Anagrafe. (MODELLO A)

b)per gli immobili che non sono già dotati di numerazione interna l'Amministratore dovrà procedere alla numerazione degli interni abbinandoli ai sub catastali, compilando la scheda allegata e trasmettendola all'Ufficio Anagrafe. (MODELLO A)

Questi adempimenti dovranno essere realizzati entro 30 giorni dall'inserimento della disposizione nel Regolamento di Polizia Urbana.

5.Gli amministratori o i proprietari che, all'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 4, abbiano già provveduto, sono tenuti ad uniformarsi all'atto della prima sostituzione della targhetta.

6.Ogni variazione edilizia e catastale che influisca sulla numerazione interna dei civici comporterà l'aggiornamento da trasmettere con il modello allegato da parte dell'amministratore di condominio e ai singoli proprietari laddove il condominio non sia costituito entro 30 giorni dalla variazione stessa.

7.Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 13 Salvaguardia igienico-sanitaria delle abitazioni

1.Al proprietario ovvero il locatario o conduttore o titolare di diritto reale di godimento di un locale ad uso abitazione è vietato dare alloggio ad un numero di persone superiore rispetto a quelli che sono i parametri indicati dalla Delibera della Giunta comunale n.14/44 dd.29.02.2016, relativa ai parametri derivanti dal D.M. 5 luglio 1975 in raccordo con la L.R. 44/1985 ed al vigente regolamento edilizio comunale.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 per ogni persona alloggiata in numero superiore a quanto previsto dai criteri previsti per quel alloggio dalla Deliberazione della Giunta n. 14/44 dd. 29.02.2016.
3. L'organo accertatore, all'atto della contestazione o notifica del verbale di accertamento per la violazione di cui al comma 1, provvede ad invitare il proprietario o conduttore dell'immobile, di allontanare dall'immobile entro il termine di 48 ore le persone presenti in numero eccedente i parametri contenuti nella citata deliberazione.
4.L'inosservanza all'invito di cui al comma 3 a riportare nei corretti criteri previsti il numero delle persone presenti nel termine dato, comporta una violazione amministrativa da €150,00 ad € 900,00 nonché la segnalazione all'Autorità sanitaria locale per la valutazione dei provvedimenti spettanti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 14 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati, nelle aree verdi attrezzate e non, è vietato:
a. introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
b. condurre cani non assicurati da guinzaglio, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. Le persone che li conducono devono essere muniti di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione

delle deiezioni; il conduttore di cani di grossa taglia è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio. I cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale;

c. calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi, nonché raccogliere, recidere fiori e piante poste nelle aiuole, aree verdi e nelle fioriere ai fini dell'abbellimento e dell'arredo urbano;

d. guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;

e. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;

f. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;

g. dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;

h. fare uso di impianti ed attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 10;

i. praticare nelle aree verdi, attrezzate con giochi destinati ai bambini, il gioco del calcio o altro gioco di gruppo e non che causi pericolo o molestia agli stessi ed ai residenti nelle aree ad esse limitrofe;

l. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di ruotine laterali posteriori, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 lett. a), c) d), f), g), h), i), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, mentre chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. b), e) ,l) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

4. I velocipedi trovati in sosta irregolare, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, potranno essere rimossi da personale facente parte di servizi tecnici comunali con custodia presso i locali del Comando di Polizia Municipale sito in via Rosselli 17 od altra sede comunale. In caso di necessità saranno asportati mediante taglio del sistema di ritenuta.

5. I mezzi di cui al comma 4 saranno restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificate con deliberazione di Giunta

Articolo 15 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione sia veicolare che pedonale.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni a qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di centimetri 20.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, mentre chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 16. Difesa fitosanitaria processionaria del pino

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia di lotta alla diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico ovvero a quello privato, in base alla normativa vigente ed all'art. 500 del Codice Penale, la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal D.M. 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumtocampa pityocampa.
2. Ai proprietari o ai conduttori di terreni privati su cui insistono piante infestate dalla processionaria del pino, corre l'obbligo di intervenire con sollecitudine mediante l'asportazione e bruciatura dei nidi. Questa operazione, da effettuarsi nei mesi invernali, deve essere condotta tempestivamente in quanto le larve dell'insetto sono ormai prossime ad abbandonare i ricoveri invernali per incrisalidarsi nel terreno. Dovranno altresì essere rimossi i nidi caduti a terra.
3. Nei restanti periodi si dovranno altresì asportare e bruciare i vecchi nidi poiché contengono peli, altamente urticanti, delle larve.
4. Nella fase di asportazione dei rami infestanti, dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
5. E' fatto obbligo ai proprietari di terreni, le cui alberature infestate dalla processionaria del pino confinano con strade aperte al pubblico transito, ospedali, cliniche, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, case di riposo per anziani, campi sportivi, oratori o ricreatori, oltre a quanto previsto dal comma 2, di intervenire mediante irrorazione sulle chiome e sui fusti delle piante di una soluzione insetticida, in modo tale da colpire le larve presenti all'esterno dei bozzoli.
6. Ad ulteriore prevenzione della salute delle persone o degli animali, dovranno essere distrutte le larve che si muovono in lunghe file (processioni), per raggiungere il terreno e avviare la trasformazione da larva a crisalide. Le larve, infatti, se disturbate, liberano nell'aria a scopo difensivo i loro peli altamente urticanti.

7. A tutela della salute dei cittadini e degli operatori del verde, qualora sia necessario intervenire con trattamenti insetticidi, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica, integrata e biotecnologica, e comunque a ridotto impatto ambientale. Tali tecniche dovranno in ogni caso essere supportate dall'ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione dei prodotti utilizzati.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 2, 3, e 5 del presente articolo, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere entro 10 giorni dalla data della contestazione o notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Ambiente provvederà ad emettere formale ordinanza per l'adempimento di cui ai commi 2, 3 e 5, ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'autorità Giudiziaria competente.
9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 17. Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte e comunque per i tempi stabiliti, nonché stabilirsi anche temporaneamente per alloggiare o pernottare o attendere ad altre necessità abitative.
2. A chiunque violi le disposizione di cui al comma 1, ovvero in presenza di nuclei familiari, alle persone in qualità di capo famiglia o altro destinatario identificato all'occorrenza, unitamente ed all'interno del verbale di violazione, sarà notificato l'invito allo sgombero, indicando sulla notifica tutti i dati anagrafici del destinatario unitamente ai familiari ed ai dati dei veicoli, con i rispettivi nuclei familiari, intimando di sgomberare le aree occupate da autoveicoli, roulotte, camper ed altre cose da tutto il territorio comunale entro e non oltre 24 ore dalla data ed ora di notifica dell'invito, ed entro 15 minuti nel caso di bivacco con solo sacco a pelo o altro riparo di fortuna tende comprese.
3. E', inoltre, vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la soste nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
4. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.
5. Chiunque violi i termini per lo sgombero di cui al comma 2 sarà soggetto alle conseguenze della violazione dell'ordine impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale. Al momento dell'accertamento della violazione dell'ordine di cui al comma 2 l'organo di polizia procederà a nuovo invito di allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli coinvolti. In caso di inottemperanza, si procede all'esecuzione d'ufficio, tramite ordinanza del Dirigente competente per l'edilizia privata. Le eventuali spese di intervento e di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza medesima.
6. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 18. Divieto di accattonaggio e di mendicità

1. E' vietata la questua e la richiesta di elemosina molesta in tutto il territorio comunale.
2. E' da intendersi la questua molesta quella effettuata con modalità insistenti o petulanti o minacciose o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale ovvero che crei comunque intralcio all'ingresso di civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di persone.
E', pertanto, in ogni caso vietato nei seguenti luoghi:
a) all'interno ed in prossimità, a meno di 10 metri dal primo accesso, dei mercati su area pubblica o nei pressi del mercato comunale di piazza Cavour;
b) in piazzale Aldo Moro ed in via Galvani all'interno di tutte le aree di circolazione, sosta e difermata dei mezzi pubblici antistanti e retrostanti l'Ospedale Civile di Monfalcone via Galvani n.1 , nonché nei cortili ed atri interni del plesso ospedaliero;
c) all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto;
d) all'ingresso e nelle adiacenze e all'interno delle aree cimiteriali;
e) davanti o nelle immediate adiacenze degli ingressi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici o privati con affaccio diretto sulla pubblica via ovvero privata aperta all'uso pubblico di tutto il territorio comunale;
f) sulla carreggiata in genere ed, in particolare, in prossimità delle intersezioni stradali; L'offerta insistente di vendita di beni, compreso prodotti editoriali, che si concluda poi con la richiesta insistente o petulante di acquistare il bene o di un offerta per un bene appena donato insistentemente ovvero la richiesta finale di elemosina è da considerarsi quale accattonaggio molesto.
2. Salvo l'applicazione di norme vigenti, è comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza di minori ovvero con l'utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.
3. E' vietato nei parcheggi pubblici e di uso pubblico o di relazione e nei loro accessi veicolari e pedonali:
a) in piazzale Aldo Moro e in via Galvani all'interno di tutte le aree di circolazione, sosta e fermata dei veicoli e pedoni antistanti e retrostanti l'Ospedale Civile di Monfalcone via Galvani n.1;
b) nelle aree di accesso e di parcheggio di esercizi commerciali di media e grande superficie, di centri e di complessi commerciali; di porre in essere comportamenti finalizzati e chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o borse; a riportare il carrello della spesa nelle apposite rastrelliere.
4. La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Si applicano, altresì, la sanzione accessoria del sequestro del denaro provento della violazione di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art.20 della legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della predetta legge.
5. Il denaro oggetto di confisca sarà devoluto o utilizzato per finalità di assistenza sociale.

Articolo 19. Lotta al degrado urbano

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari o gestori di attività temporanea di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, partecipanti a

manifestazioni ricadenti nell'area di cui al successivo comma 5 o che, pur avendo l'ingresso su altre vie, abbiano fori commerciali e/o vetrine sulle vie di cui al successivo comma 5 è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuito, bevande alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro ed in lattine dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nei periodi stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. E', invece, consentita la vendita per il consumo immediato sul posto esclusivamente all'interno dei locali ovvero degli spazi pubblici all'uopo autorizzati.

3. A tale fine i titolari o gestori delle attività sopra descritte sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo.

4. I divieti di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, salvo ove diversamente specificato, fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

5. I suddetti divieti si applicano nei periodi previsti dall'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'articolo 50 comma 5 e 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 14/2017 nelle vie/vicoli/piazze/androne di seguito indicate:

- Piazza della Repubblica
- Salita Granatieri
- Via Sant'Ambrogio
- Androna del Campanile
- Via del Comune
- Via della Basilica
- Via della Pietà
- Via delle Mura
- Via della Carità
- Passo del Torrione
- Piazza Unità d'Italia
- Piazza Falcone Borsellino
- Piazzetta Montes
- Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata
- Via Battisti
- Via Blaserna
- Via F.lli Rosselli interna

6. In ogni caso rimangono in vigore gli obblighi inerenti gli orari di chiusura di esercizi commerciali e pubblici esercizi previsti dalla LR 29/2005 e tutti i divieti di vendita e somministrazione di alcolici già previsti dalla normativa nazionale da ultimo modificata dalla legge 120/2010 e D.L. 158/2012.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 nel periodo di vigenza dell'ordinanza sindacale di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 900,00.

Articolo 20. Sicurezza degli edifici comunali

1. In attuazione dell'art. 85 del TULPS e dell'art. 5 della legge 152/1975 relativamente all'adozione di misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo , di identificazione e della sicurezza ed onde evitare qualsiasi percezione di insicurezza agli utenti, in particolar modo a quelli appartenenti alla fascia di utenza debole, quale quella assistita dai Servizi sociali, ovvero dei genitori dei bimbi frequentanti i plessi scolastici, e dei dipendenti, è vietato l'uso di qualunque strumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, anche tramite dissimulazione del volto, in tutti

gli immobili di proprietà od utilizzati dal Comune di Monfalcone, ancorché concessi a società sportive o private o con affidamento a terzi del servizio erogato, ove abbiano sede istituti scolastici, uffici pubblici od attività sportive nonché nelle loro pertinenze aperte al pubblico o con utenza pubblica collocate nel territorio comunale.

2. Sarà consentito il mantenimento dello strumento di dissimulazione del volto solo a seguito di specifica richiesta dell'interessato che abbia precedentemente acconsentito a farsi riconoscere da personale appartenente all' Ente o istituzione od associazione che gestisce l'immobile e le sue pertinenze, con le modalità di riservatezza e, possibilmente, da persona dello stesso sesso se richiesto.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 21 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonchè gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;

b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpellasti;

c. i canali, i rivi ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;

d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate ovvero delimitate in modo da rendere evidente a terzi il limite della proprietà privata.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2 del presente articolo, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

5. Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze cui al comma 3.

7. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

8. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree

pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale ed in particolare all'art. 26 del regolamento succitato, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
9. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
11. Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni, sono determinate dall'articolo 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000.

Articolo 22 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:
a. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore all'anno, nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, carico o scarico con eventuale deposito temporaneo di materiali nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonchè per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici. Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione - autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme previste nel Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
b. permanenti: sono tali quelle che si distinguono in occupazioni di durata permanente costituite da occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai autorizzati, e in occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
2. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del Codice della Strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, ovvero con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/93 e dal Regolamento Comunale per le occupazioni di suolo pubblico al di fuori della sede stradale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. A prescindere dalle procedure di risarcimento per l'eventuale danneggiamento del suolo pubblico, dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e fatta salva l'applicazione di norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Articolo 23 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti

elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti ed indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o un suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinchè siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed in solido all'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

6. Le manifestazioni quali circhi e Luna Park o di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia stata già rilasciata.

7. L'autorizzazione per l'occupazione, qualora possa comportare il danneggiamento del suolo pubblico, è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale prestato a garanzia è svicolato dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000, qualora applicabile, e da specifiche disposizioni in materia.

Articolo 24 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Articolo 25 - Occupazioni con elementi di arredo e decoro inerente l'esposizione di merci all'esterno

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti la pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche nel caso di

occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00, nonché all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.
2. Analoga occupazione può essere concessa alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendano in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonchè la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, i soggetti di cui al comma 1 possono collocare sul suolo pubblico espositori per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché regolarmente autorizzati. In ogni caso, salvo gli espositori autorizzati di cui al capoverso precedente, è vietata l'esposizione della merce fuori delle vetrine e in corrispondenza degli stipiti delle porte di pertinenza delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi ed attività produttive, effettuata mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili o sui vetri delle vetrine stesse anche quando questo non comporti occupazione di suolo pubblico. Chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00, nonchè all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 26 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1.Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione, insegna, cartello o altri mezzi pubblicitari, tende solari, bracci, fanali e simili può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione che può essere contestuale sia per l'occupazione sia per la pubblicità. Qualora le disposizioni in materia non vengano ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ovvero le procedure di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, mentre per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio
3. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma precedente.
4. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione si applica la procedura di cui all'art. 62, comma 4 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione per la pubblicità.

6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può' essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199, n. 490.

Articolo 27 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità ovvero in tutti i casi in cui vi sia la manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio ovvero il committente o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale per i provvedimenti di viabilità, nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale. Fatta salva l'applicazione

delle sanzioni del Codice della Strada, l'inottemperanza ovvero il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 o di cui alle norme integratrici allegate al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00 a carico dell'ente erogatore, del committente o dell'impresa incaricata dei lavori.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 5 giorni prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi, al fine di ridurre i disagi conseguenti. In particolare per gli assi viari principali, può essere imposta la prescrizione dell'effettuazione degli interventi negli orari notturni con riapertura al transito durante il giorno. Ove si tratti di intervento di assoluta urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

4. La violazione delle disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui agli articoli 21 e 25 del Codice della Strada rispetto alla violazione commesse sulla sede stradale come definita dal Codice della Strada stesso.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3, quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 per l'esecuzione di opere o depositi e per l'apertura di cantieri, anche temporanea, privi di autorizzazione ovvero quando tali interventi o il deposito di materiali avvenga senza adottare i necessari accorgimenti di cui alle allegate norme integrative al presente regolamento ovvero alle prescrizioni previste dall'autorizzazione rilasciata per la sicurezza dei pedoni o di eventuali veicoli e di terzi in genere.

6. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ufficio comunale competente, attraversamenti od uso di suolo pubblico o aperto al pubblico ovvero comunque di proprietà comunale ancorché non aperto alla circolazione veicolare, con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere,

che possono comunque interessare la proprietà comunale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei pedoni e dei veicoli, garantendo l'accessibilità alle proprietà pubbliche e private interessate. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'ufficio competente. Le allegate norme integrative al presente regolamento stabiliscono la disciplina per gli attraversamenti e l'uso del suolo pubblico nonché per il loro ripristino in occasione di manomissioni del suolo pubblico in genere. Chiunque realizza un'opera o un impianto, al di fuori della sede stradale, di quelli previsti nel presente comma o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00.
Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme integrative allegate al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 1.500,00. La violazione prevista dal presente comma importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate. La violazione comporta inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate. Qualora non avvenga il ripristino del suolo in ottemperanza alle prescrizioni impartite ovvero alle norme integrative allegate al presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere direttamente alle opere necessarie a spese del concessionario.
7. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. Qualora non sia prevista in tali regolamenti la specifica sanzione, la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e quelle delle norme integratrici allegate al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 28 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli e traslochi

1 L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozzeria. Qualora l'attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero se avviene al di fuori della sede stradale ma comunque su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, si applica il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
3. Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

4. Chiunque, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte del suolo pubblico con veicoli ad uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Corpo di Polizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione. L'istanza deve essere presentata almeno 72 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.
5. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto l'autorizzazione e provvede a darne comunicazione all'ufficio competente.
6. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 29 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.
2.Salva specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

Articolo 30 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3 del Regolamento. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
2. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale sono individuati i luoghi per l'occupazione, dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 31 - Occupazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo pubblico ovvero ad uso pubblico per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati dall'allegato A e relativa planimetria del presente Regolamento facente parte integrante del Regolamento stesso e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

Articolo 31 bis – vendita di bevande alcoliche

1. Il Sindaco, al fine di contrastare l'abuso di alcol e assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, in determinate aree della città nelle quali tali

esigenze di tutela risultino compromesse anche solo potenzialmente, con propria ordinanza non contingibile ed urgente può prevedere, nei confronti delle attività commerciali ed artigianali alimentari, limitazione degli orari per la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche riferita alle sole bevande fornite fresche e pronte per il consumo, per periodi non superiori a trenta giorni.
2. Il Sindaco adotta i provvedimenti di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 50 c. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
3. Il Sindaco, in casi particolari e per aree circoscritte, con proprio provvedimento anche contingibile ed urgente, può interdire totalmente o sottoporre a specifiche condizioni la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica nonché la quiete pubblica e la sicurezza urbana.
4. Le limitazioni stabilite nei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 possono non applicarsi alle attività i cui titolari dichiarino e si impegnino, con atto formale, a rispettare le specifiche condizioni eventualmente stabilite nell'ordinanza del Sindaco.
5. La violazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 6.000,00.
6. La violazione degli impegni assunti ai sensi del comma 4 determina la decadenza dal regime di favore previsto nonché l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma precedente per violazione dell'ordinanza sindacale.

Articolo 32 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. La mancata ottemperanza è punita, fatta salva l'applicazione della normativa specifica in materia, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per esposizioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Articolo 33 - Occupazioni per esposizione di merci nelle zone di pregio

1. Fatto salvo il divieto generale di esposizione merci di cui al comma 5 dell'articolo 25, gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche di pregio di cui al successivo elenco:
Piazza della Repubblica
Salita Granatieri
Via Sant'Ambrogio
Androna del Campanile
Via del Comune
Via della Basilica
Via della Pietà
Via delle Mura
Via della Carità
Passo del Torrione

Piazza Unità d'Italia
Piazza Falcone Borsellino
Piazzetta Montes
Piazza Cavour nella parte di circolazione veicolare limitata
Via Battisti
Via Blaserna
Via F.lli Rosselli interna,
possono collocare sul suolo pubblico espositori, nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi, per collocarvi merce di qualsiasi tipo purché tali manufatti corrispondano alle caratteristiche di cui all'allegato B del presente Regolamento.

2. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

3. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a €300,00.

4.L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato B, facente parte integrante del presente Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 34 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui all'articolo 24 del Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 19/100 dd. 20.12.2000;

c. a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque in prossimità di scavi o cantieri od altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 35 - Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare ovvero agli accessi di civili abitazioni, esercizi commerciali ed esercizi pubblici, nell'orario previsto dall'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica.
3. Qualora le suddette esibizioni creino intralcio si dispone la sospensione delle stesse e lo spostamento ad altra località. La violazione alle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

Articolo 36 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione della causa dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta degli Uffici Tecnici Comunali o dell'A.S.S., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Articolo 37 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 07.00 ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative nell'orario di cui al comma 1 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle A.S.S. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali o dall'A.S.S., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. Le attività di carico o scarico delle merci, salvo specifiche autorizzazioni ovvero nelle zone industriali, non sono consentite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Articolo 38 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia e dal Regolamento comunale in tema di allietamento, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24:00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone, previo parere scritto dell'A.R.P.A.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00.

Articolo 39 - Circoli privati

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
a. devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 08.00;
b. devono vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.

Articolo 40 - Aree Verdi

1. È vietato l'utilizzo di campi da gioco, siti nelle aree verdi adiacenti a zone residenziali, in modo tale d'arrecare disturbo alla quiete pubblica, in particolare tra le ore 22.00 e le ore 08.00, nell'intero anno solare, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto, in cui l'orario di massimo contenimento dei rumori è compreso tra le ore 13.00 e le ore 16.00;
2. nelle aree verdi e giardini pubblici è vietato procurare molestia e disturbo mediante uso incontrollato di apparecchiature radiofoniche o altra tipologia di strumento idoneo alla riproduzione musicale.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 41 – Rumori nelle abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato tra le ore 22.00 e le 07.00, ovvero le ore 08.00 nelle giornate festive, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero delle ore 8.00 nelle giornate festive, e dopo le ore 22.00, e tra le ore 13.00 e le ore 16.00 nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati negli esercizi pubblici di somministrazione e nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali, e prima delle ore 09.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00, e dopo le ore 20.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. È vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato. Per la violazione si applicano le norme di cui all'articolo 46 del presente Regolamento.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 42 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all'applicazione delle norme del Codice della Strada.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 43 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili con un numero superiore a quattro appartamenti deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il suo recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 44 - Disposizioni generali

Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessiti il parere tecnico, l'Ufficio Ambiente del Comune di Monfalcone provvederà a richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.S. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Articolo 45 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 45 bis – Animali da cortile

1.Fermo il rispetto delle norme di cui al Regolamento di esecuzione alla LR 20/2012 -art. 36, il presente articolo prescrive specifici adempimenti relativamente alla detenzione di animali da cortile quali:

- CONIGLI

- SUINI: maiali - cinghiali

- AVICOLI: pollame (gallo, gallina), faraona, anatra, oca, quaglia, tacchino, fagiano, colombo, pavone, pernice

- OVI-CAPRINI: capre, pecore

2. La detenzione di animali da cortile, fino a 5 capi, è consentita previa comunicazione agli Uffici Comunali competenti.

3. La detenzione di animali da cortile in numero superiore a 5 capi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione comunale. L'autorizzazione comunale potrà essere rilasciata previa acquisizione, da parte del Comune, del nulla osta del Dipartimento di Prevenzione – S.C. Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria competente.

4. Detti animali vanno tenuti esclusivamente in spazi esterni di pertinenza della abitazione (cortile, giardino) ed accuditi nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo

di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica.

5. E' fatto assoluto divieto di detenzione di tali animali in qualsiasi ambito condominiale quali interno di appartamenti, poggioli e terrazze e parti comuni.

6. In conformità alle previsioni di cui all'articolo 50, commi 5 e 7-ter, del Decreto legislativo n.267/2000 s.m.i., la detenzione di qualsiasi tipologia di animali da cortile è vietata nella zona ricompresa delle seguenti vie e piazze: via San Francesco, salita alla Rocca, via Colleoni, via Plinio, via Don Fanin, via Mazzini, via Duca D'Aosta, via San Giovanni Bosco, via D. Alighieri, via Roma, via Oberdan, P.zza Cavour, via Blaserna, via Battisti, Salita dei Granatieri, via del Rosario, via San Vincenzo De' Paoli, Androna del Forno, piazza della Repubblica, via Nove Giugno, via Virgiliana, via della Desena, via Serenissima, Salita Patriarcato, Passo del Torrione, Corso del Popolo, via Delle Mura, P.zze Marcuzzi Montes, via della Carità, via del Campanile, Piazza Falcone Borsellino, via S. Ambrogio, via del Comune, Piazza Unità d'Italia, via della Carità, via del Campanile, via dei Rettori, via della Basilica, via della Pietà, via Fratelli Rosselli, via dell'Arena, via Desenibus, via Ceriani, via Barbarigo, via Giacich, viale S. Marco, via N. Bixio, Salita Mocenigo, via Verrucana, via del Mercato, via Marconi, via Pisani ,Largo Cosulich, via Dandolo, via Caboto, via Vespucci, via C.Cosulich (tratto da l.go Cosulich a via M.Polo).

7. Relativamente alla detenzione di avicoli, valgono, altresì, le disposizioni di cui alle ordinanze sindacali vigenti in materia di biosicurezza e misure di riduzione del rischio nei confronti dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

8.Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 2-3-e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00 a € 900,00 e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 46 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È vietata la distruzione di nidi di uccelli o tane di altri animali.
3. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 47 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
3. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
4. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel bagagliaio dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione.
5. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione ed illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
6. È fatto divieto di strumentalizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio ed in particolare è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
7. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità ed il corretto trattamento dello stesso, facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
8. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.
9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00; chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00.

Articolo 48 - Animali molesti

1.In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino in maniera apprezzabilmente continuativa, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2.Gli agenti accertatori, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, diffidano formalmente il proprietario o il detentore dell'animale di porlo in condizioni di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3.Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

Articolo 49 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e le ordinanze sanitarie in materia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai metri due.
3.Fatto salvo quanto disposto dall'art. 672 del Codice penale, il proprietario o l'eventuale detentore devono custodire con le debite cautele il cane, in modo da evitare che l'animale vaghi libero nelle vie cittadine e negli spazi pubblici.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 3 e purché la stessa possa scorrere su un cavo aereo di almeno 3 metri. In ogni caso il cane non può essere

tenuto alla catena per più di 8 ore consecutive. Gli animali tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo sempre disponibili.

5.Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio del verde pubblico rispondono i proprietari in solido con il conduttore.

6.Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto

se legati, in modo tale che per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

7. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi angusti, in terrazze o balconi relativamente alla razza ed alla mole e, comunque, in cantine e scantinati.

8 .A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

10. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezion fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

11. Fatta salva l'applicazione della normativa regionale in materia, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 625,00.

12.Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2, 3, 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

13.Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

14. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 2 bis, 6, 7, 8, 9 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Articolo 50 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 51 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo. Il cibo non deve comunque imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.

3. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico-sanitaria lo richiedono, il Sindaco con propria ordinanza può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto per particolari zone, di distribuzione di cibo per animali ancorché con le cautele di cui al comma che precede.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00; chiunque violi le disposizioni dell'ordinanza sindacale di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 200,00.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Articolo 53 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili, fatti salvi i due allegati tecnici: allegato A "Art. 28 - Occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande", approvato con D.C. n. 7 dd. 29/01/2014 nonché l' "allegato tecnico Art. 22" approvato con D.C. n. 81 dd. 18/09/2007.

MODELLO A

Al Comune di Monfalcone

Ufficio Anagrafe

Il sottoscritto _____ , in qualità di Amministratore del Condominio sito in via _____, civico _____, comunica quanto segue:

L'interno n.	corrisponde al sub. Catastale n.
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____
____	____

Cellulare dell'amministratore: _____

Mail dell'amministratore:_____

Nel caso di presenza di interni superiori agli spazi presenti corre l'obbligo di compilare più fogli e trasmetterli tutti contemporaneamente.

_____, lì _____

(Luogo) (Data) Firma

_____

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DI POLIZIAURBANA
REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI DI ATTIVITA COMMERCIALI, ARTIGIANALI ED ESERCIZI SIMILARI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA REGOLAMENTO

Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano nel Centro di Monfalcone, individuato dal primo comma dell'articolo 33 del Regolamento di Polizia Urbana, l'occupazione di suolo pubblico, privato di uso pubblico e delle aree private aperte esterne ai locali degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi ed esercizi similari mediante mostre, piante per decorazioni ed espositori per la merce.

Rimangono salve, per gli esercizi pubblici, le specifiche norme per gli arredi utilizzati per la somministrazione di cui all'allegato A del Regolamento di Polizia Urbana.

L'obiettivo è quello di tutelare l'immagine del Centro della città, salvaguardandone le peculiarità specifiche e considerarle base per lo stesso sviluppo commerciale e turistico.

L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere in buono stato conservazione e disposta in modo ordinato.

La violazione alle norme, criteri e prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 33, comma 5, del Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 – CRITERI GENERALI

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene e di sicurezza per il transito pedonale, per l'occupazione del suolo pubblico, al fine di esporre merci durante l'orario di apertura pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

L'esposizione deve avvenire esclusivamente mediante idonei espositori atti a contenerla ed in modo da eliminare disposizioni caotiche e non ordinate.

È fatto obbligo di utilizzare adeguatamente gli espositori e di adottare tutti gli accorgimenti possibili per evitare situazioni di disordine espositivo, evitando in special modo di ammassare le merci in esposizione.
È consentito l'uso di due espositori, indipendentemente dalla superficie di vendita dell'esercizio.

Gli espositori decorosi per aspetto e qualità di materiali impiegati ferro brunito, vetro, acciaio naturale, trattato o verniciato o legno verniciato o naturale, di forma semplice e lavorati artisticamente non devono superare l'altezza di metri 1,80 dal suolo.

Gli espositori devono essere costituiti da una struttura portante e da una cesta o, comunque, sollevati da terra con o senza ruote.

L'occupazione di suolo pubblico concessa deve essere, di norma, in aderenza dell'edificato, nel rispetto della tutela dei diritti di terzi (ingressi, vetrine, finestre dei pian terreno). È obbligatoria l'occupazione a ridosso dell'esercizio per tutte le attività di vendita.

L'occupazione non deve estendere oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali.

L'autorizzazione all'occupazione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

L'autorizzazione all'occupazione è rilasciata a seguito di parere preventivo vincolante sugli aspetti estetici e sul corretto inserimento degli espositori nel contesto urbano da parte dell'ufficio competente, fermo restando che gli espositori stessi dovranno essere equivalenti per singola via per analogia di settore di attività.

ART. 3 ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA RELATIVE A SETTORI NON ALIMENTARI

All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
a) articoli regalo, cartoline illustrate e guide turistiche;
b) opere di pittura, scultura e grafica,
c) giornali e riviste;
d) piante e
fiori;
e) oggetti artistici tipici e artigianali;
f) altre tipologie previste con deliberazione della Giunta.

L'esposizione di cartoline, calendari, giornali, libri, piccoli, oggetti, CD, DVD od altri merci analoghe, è consentita esclusivamente su espositore a "parete" del tipo a tasche o "girevole", capaci di contenere gli articoli in questione. Ove le condizioni di traffico veicolare e pedonale lo consentono e permesso l'utilizzo di un espositore al suolo (tre piedi o simili) in ferro brunito. La loro collocazione dovrà evitare di usare o impegnare portali in pietra e gli elementi architettonici e di decoro della facciata.
Le merci non possono essere collocate a diretto contatto con il terreno. È inoltre vietato, come da Regolamento, appendere o appoggiare merce alle facciate degli edifici, alle reti di confine, ai muretti di cinta, alle pubbliche alberature, ai pali luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno.
L'esposizione, a scopo di vendita, di fiori e piante può avvenire anche direttamente a terra fatta salva la compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale.

ART. 4 ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA RELATIVE A SETTORI ALIMENTARI

Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare è consentita l'esposizione dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative in materia dettate, oltre che dalle leggi nazionali e Regionali, anche dagli organismi tecnici quali ASL, ARPA.

È assolutamente vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Gli espositori dovranno essere costituiti da struttura con sezione piena o tubolare quadrata e/o rettangolare e stabilmente appoggiata al suolo.

I materiali utilizzati per le strutture degli espositori sono il ferro brunito e/o legno o acciaio naturale trattato e verniciato e comunque tali da armonizzarsi con le caratteristiche del luogo, in particolare, i prodotti non potranno essere esposti in contenitori di plastica o con scritte pubblicitarie o simili.

La frutta e la verdura sono gli unici prodotti che possono essere esposti non confezionati, salvo il rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi ed, in particolare, l'esposizione di frutta e verdura destinate all'alimentazione è ammessa soltanto per quei prodotti da consumarsi previa cottura, lavaggio, sbucciamento o sgusciamento.

La tipologia degli espositori esterni è riconducibile agli esempi indicati nell'abaco "strutture espositori esterni".

ART. 5 VASI E FIORIERE

Le attività commerciali possono utilizzare qualche vaso o fioriera per decorare lo spazio di loro pertinenza, ma non possono utilizzare vasi o fioriere per delimitare o recintare completamente lo spazio concesso.

Le fioriere devono avere forme semplici; possono essere realizzate, in base alle caratteristiche dei luoghi e agli arredi urbani esistenti, in: terracotta, metallo (color grigio antracite, grafite, canna di fucile), acciaio, corten o pietra naturale. I materiali utilizzati non devono essere mai riflettenti: Piante e fiori installati devono essere naturali. Sono vietate piante e fiori in materiale plastico o tessile.

L'altezza massima consentita per le piante è di cm 120 misurata dall'appoggio a terra del vaso o della fioriera fino alla parte superiore delle piante.
Le fioriere non dovranno creare intralcio o inconvenienti per quanto riguarda il traffico, l'accesso e la circolazione dei pedoni e la pulizia dello spazio pubblico occupato con gli stessi vasi; in ogni caso la sporgenza massima della fioriera, dal filo del muro esterno non dovrà superare la misura di metri 0,50.

In ogni caso l'installazione di vasi e fioriere sul suolo pubblico deve essere autorizzata dall'ufficio comunale di competenza.

ABACO STRUTTURE ESPOSITORI ESTERNI

COMUNE DI MONFALCONE

AREE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO
RITENUTE MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
D.Lgs 25/11/2016, n.222

Maggio 2017

U.O. Urbanistica e SIT
U.O. Commercio e SUAP

Zona1

Zona2

Zona3

Edifici di particolare interesse ed edifici pubblici

strade > 70 anni

ALLEGATO A ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con DC n. 7 dd. 29 gennaio 2014

INDICE

Articolo 1. – Finalità e contenuti 2

Articolo 2. – Definizione di dehors 2

Articolo 3. – Inquadramento territoriale ed urbano 2

Articolo 4. – Caratteristiche degli elementi dei dehors 2

4.1- Sedie, tavolini e poltroncine 2
4.2 - Elementi di delimitazione 3
4.3 - Pedane 3
4.4 - Ombrelloni 4
4.5 - Tende a sbraccio 4

Articolo 5. – Criteri di inserimento 5

5.1 – Prescrizioni generali 5
5.2 – Collocazione, superfici e dimensioni dei dehors 5

Articolo 6. – Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors 7

Articolo 7. – Durata e rinnovo dell'autorizzazione 7

Articolo 8. – Prescrizioni e sanzioni 8

Articolo 9. – Disposizioni e Norme transitorie 8

SCHEMI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO ESERCIZI PROSPICIENTI AREA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA UNITA' D'ITALIA [rif. art. 5.2 - lettera e)] 9

PLANIMETRIA AREA DI CENTRO CITTA'

Articolo 1. – Finalità e contenuti

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di dehors di cui al successivo art. 2.

2. Vengono di seguito definite:
a) le regole dimensionali per l'installazione dei dehors;
b) le qualità estetico architettoniche delle strutture;
c) le procedure autorizzative per la loro installazione.

Articolo 2. – Definizione di dehors

1. Ai fini del presente allegato, per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente removibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

2. Gli elementi dei dehors sono così classificati:
a) arredi di base quali sedie, tavolini, poltroncine e simili ed elementi di delimitazione verticale;
b) elementi accessori finali quali pedane, ombrelloni, tende a sbraccio.

3. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere, comunque, eseguita in conformità ai contenuti del presente allegato, alle disposizioni comunali, al Codice Civile e al D.L.vo 30/04/92, n. 285 – Codice della Strada.

Articolo 3. – Inquadramento territoriale ed urbano

1. I dehors si inseriscono in ambiti urbani di varia tipologia e devono essere realizzati nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal presente allegato, e sempre che non si oppongano a ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. In relazione alla regolamentazione dell'inserimento dei dehors, il territorio comunale è stato suddiviso in tre aree di riferimento, distinte secondo la localizzazione e la qualità del contesto urbano. Gli ambiti individuati sono:
a) l'area di Centro Città (come delimitato nella planimetria allegata al presente atto);
b) l'area di Piazza della Repubblica e Piazza Unità d'Italia *all'interno dell'area di Centro Città di cui fa parte integrante* (come delimitato nella planimetria allegata al presente atto);
c) l'area urbana di Monfalcone esterna al perimetro di Centro Città.

Articolo 4. – Caratteristiche degli elementi dei dehors

4.1- Sedie, tavolini e poltroncine

1. Nell'area di Centro Città individuata nella planimetria allegata al presente atto le sedie e le poltroncine devono avere una struttura leggera in metallo, preferibilmente verniciato opaco in grigio antracite.

2. Le sedute e gli schienali potranno essere in metallo, verniciato come la struttura, legno o midollino.

3. Con sedute in midollino, anche la struttura della sedia potrà essere rivestita con lo stesso materiale.

4. Sono tassativamente escluse le materie plastiche termostampate e/o pubblicizzate.

5. Nella stessa area i tavolini devono essere in metallo preferibilmente verniciato opaco in grigio antracite.

6. In abbinamento a sedie rivestite in midollino, anche la struttura dei tavolini può essere rivestita con lo stesso materiale. I piani dei tavolini possono essere in metallo, vetro trasparente, materiale lapideo, ceramico o simile, in ogni caso di fattura sobria e compassata.

7. In caso di impiego del legno, lo stesso deve essere tinteggiato in colori naturali, preferibilmente scuri.

8. Per analogia di funzione rientrano in questa categoria anche i banconi esterni e gli sgabelli e ne seguono le prescrizioni.

4.2 - Elementi di delimitazione

1. Definizione: sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi in concessione, quali fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

2. Gli elementi di recinzione devono avere un'altezza massima di metri 1,20. Nelle aree di Centro Città devono essere realizzati con struttura in legno o metallo verniciati con cromie coordinate a quelle di sedie, poltroncine e tavolini. Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva dello specifico contesto urbano, per cui, se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti, garantendo una trasparenza minima pari al 40% della superficie complessiva.

3. I paravento devono avere un'altezza massima di metri 1,60. Sono ammessi rampicanti su graticci, a patto che non superino le dimensioni dell'altezza massima consentita.

4. Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati, di dimensioni contenute, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante o essenze floreali prive di spine e mantenute a regola d'arte. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate. Va privilegiato l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca.

5. E' vietato l'uso di fioriere in materiale plastico.

6. Le fioriere non devono presentare scritte pubblicitarie, mentre gli altri tipi di recinzione possono riportare solo il nome e/o il logo dell'esercizio, purché di dimensioni contenute o con scarso contrasto cromatico.

4.3 - Pedane

1. Definizione: manufatti facilmente amovibili sopraelevati rispetto al suolo.

2. Le pedane e gli eventuali elementi a protezione e delimitazione *(parapetti)* non devono eccedere dalle dimensioni dall'area data in concessione.

3. Le pedane devono essere opportunamente delimitate ed avere, salvo casi particolari, un'altezza, dal suolo su cui posano, minore o uguale a metri 0,15 ed ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Nel caso di occupazione su carreggiata le pedane di norma avranno l'altezza del cordolo del marciapiede. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

4. Le pedane devono essere realizzate con struttura modulare, facilmente smontabile; nell'area di Centro Città, devono essere stilisticamente inserite nel rispetto del contesto edilizio esistente e poco invasive.

5. Le pedane non devono compromettere la superficie su cui appoggiano, ed è vietata qualsiasi tassellatura a terra.

6. Per il rivestimento superiore della pavimentazione delle pedane è consentito l'uso di parquet in legno ad utilizzo nautico o tale da garantire la resistenza all'umidità, acciaio trattato non lucido, gomme o altro materiale sintetico con finiture antisdrucciolo, nel rispetto delle cromie colore marrone, grigio o nero.

7. Gli elementi di delimitazione delle pedane (parapetti) vengono realizzati con strutture a telaio in metallo o legno con caratteristiche di resistenza all'umidità, con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a metri 1,10 dal piano di calpestio della pedana.

8. I parapetti possono essere dotati di pannellature trasparenti di tipo "antinfortunio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.

4.4 - Ombrelloni

1. *Definizione*: struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

2. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti e le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di metri 2,30 dal suolo.

3. Nell'area di Centro Città è obbligatoria la tipologia caratterizzata da una solida struttura con telaio e supporto in legno e tessuto di copertura in materiale naturale, idrofugo ed ignifugo, con esclusione di materiali sintetici, richiudibile nelle ore di chiusura dell'esercizio e in caso di vento.

4. Nell'area di Piazza della Repubblica e Unità d'Italia individuata nella planimetria allegata sono inoltre obbligatori i colori appartenenti alla gamma compresa tra il bianco e l'avorio in tinta unita.

5. Differenti colorazioni sono consentite solo previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

4.5 - Tende a sbraccio

1. *Definizione*: uno o più teli retrattili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

2. Devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie in condizioni di sicurezza.

3. Sono soggette a procedimento edilizio secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

4. Nell'area di Centro Città devono essere realizzate in tela o tessuto acrilico, mentre nel restante territorio è ammesso anche il PVC.

5. Nell'area di Piazza della Repubblica e Unità d'Italia individuata nella planimetria allegata sono inoltre obbligatori i colori appartenenti alla gamma compresa tra il bianco e l'avorio e le tende devono essere in tinta unita.

6. Differenti colorazioni sono consentite solo previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

7. L'occupazione deve realizzarsi, di norma, in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla osta della proprietà dello stabile. Le tende aggettanti sono, di norma, vietate lungo le vie non munite di marciapiede pedonale, a meno che le vie stesse non siano esclusivamente riservate ai pedoni.

8. *Dimensioni:* l'altezza minima dal suolo di questi manufatti non deve essere inferiore a metri 2,20 e l'eventuale presenza di mantovane frontali e/o laterali è consentita purché siano ad una distanza minima dal suolo pari a metri 2,00. L'aggetto non può superare i metri 2,50 e deve rimanere arretrato di almeno metri 0,50 dal bordo del marciapiede. In casi particolari, riguardanti solamente esercizi di somministrazione prospicienti ampi spazi pedonali, la sporgenza massima della tenda, misurata nella sua proiezione al suolo, può essere estesa a metri 3,50.

9. *Pubblicità:* sui manufatti è consentito il nome e/o logo dell'esercizio, da posizionare sulle mantovane o nella parte inferiore estrema della tenda, con dimensione contenuta e proporzionata, nonché con dimensione massima 0,20x0,20 metri, di un logo pubblicitario prevalente di un prodotto somministrato nel locale.

Articolo 5. – Criteri di inserimento

5.1 – Prescrizioni generali

1. Lo spazio autorizzato per le occupazioni rilasciate, dovrà essere circoscritto con gli opportuni elementi di delimitazione verticale, a garanzia dell'osservanza dell'utilizzo della superficie di suolo pubblico individuata nell'autorizzazione rilasciata ed a garanzia del libero transito pedonale.

2. Per quanto riguarda Piazza della Repubblica e dell'Unità d'Italia, considerata la particolare importanza e singolarità del luogo è possibile inserire dehors costituiti esclusivamente da sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni o tende a sbraccio.

5.2 – Collocazione, superfici e dimensioni dei dehors

1. Salvo quanto previsto dal D.L.vo 30/04/92, n. 285, le occupazioni di suolo pubblico oggetto del presente articolo devono sottostare ai seguenti criteri di collocazione:

a) Le occupazioni sui marciapiedi possono avvenire fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2,00.

b) Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ai sensi della L. 13/89 e s.m.i. in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

c) L'adiacenza ai fabbricati è derogata per le aree pedonali, le zone a traffico limitato a prevalenza pedonale e le strade con particolari conformità geometriche, stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

d) Fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e), nelle aree pedonali e a traffico limitato a prevalente circolazione pedonale, le occupazioni possono avvenire fino ad un massimo della metà della larghezza della carreggiata purché rimanga libera una fascia

non inferiore ai 3,5 metri per il transito dei mezzi di emergenza.
In presenza di due o più esercizi pubblici antistanti, lo spazio disponibile in profondità per l'occupazione del suolo sarà destinato al 50% fermo restando il passaggio obbligatorio di 3,5 metri di cui sopra.

e) Per quanto riguarda gli esercizi pubblici insistenti su Piazza della Repubblica e dell'Unità d'Italia, considerata la particolare importanza e singolarità del luogo, l'esatta localizzazione e la superficie massima autorizzabile è definita nelle figure allegate al presente atto e individuate puntualmente nella planimetria allegata.
In caso di nuove aperture di esercizi pubblici in Piazza della Repubblica e dell'Unità d'Italia, i nuovi spazi autorizzabili verranno definiti congiuntamente dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazioni e dal Comando PM.
In caso di manifestazioni o eventi pubblici i dehors, ovvero tavoli, sedie e quant'altro devono essere spostati o rimossi in base alle esigenze contingenti per la durata della necessità correlata comprensiva dei tempi per l'eventuale montaggio e smontaggio di palchi e strutture.

f) In prossimità di aree di intersezione stradale il dehor, ovvero la sistemazione di tavoli, sedie o quanto altro, non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli. Qualora l'occupazione avvenga sulla carreggiata, le occupazioni non possono ricadere nei triangoli di visibilità delle intersezioni e devono trovarsi rispetto al lato di provenienza dei veicoli, alla distanza di metri 5,00 come da art. 158, comma 1, lett. f) del D.L.vo 30/04/92, n. 285.

g) Le occupazioni di parte della carreggiata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30/04/92, n. 285, non sono consentite in località ove viga il divieto di sosta ai sensi degli artt. 7, 157 e 158 del predetto decreto legislativo e non possono superare, per quel che concerne la dimensione perpendicolare rispetto all'asse della carreggiata, la larghezza degli stalli di sosta qualora esistenti o, comunque della linea ideale dei veicoli in sosta prima e dopo l'occupazione stessa.

h) Le occupazioni non devono comunque costituire situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione pedonale e veicolare. A tal fine le occupazioni su carreggiata dovranno essere delimitate in modo da garantire la sicurezza degli avventori da errate manovre veicolari ed in modo da impedire l'arrivo repentino sulla parte della carreggiata riservata alla circolazione veicolare da parte degli avventori stessi. Tali delimitazioni dovranno essere evidenziate con la segnaletica verticale di cui al D.L.vo 30/04/92, n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e da altre eventuali prescrizioni imposte ai fini della sicurezza nell'autorizzazione rilasciata. Le occupazioni in carreggiata non potranno avere strutture fisse di copertura se non ombrelloni. Le occupazioni oggetto del presente articolo non devono costituire pericolo o intralcio per la circolazione pedonale e devono garantire l'accessibilità per i disabili.

i) Le occupazioni non possono precludere ingressi a civili abitazioni, visibilità di fori commerciali, ingressi ed autorimesse e magazzini ovvero causare limitazioni alla visibilità e luminosità per vedute e luci di terzi, salvo esplicito consenso scritto da parte dei titolari dei diritti di godimento dei beni citati. E' ammessa una distanza minima di metri 1,00 dall'accesso del passo carrabile.

l) Salvo il rispetto di quanto previsto alla lettera h) di norma l'estensione dell'occupazione in senso longitudinale rispetto all'asse della carreggiata è consentita entro i confini dell'esercizio pubblico di riferimento. L'interessato può richiedere una ulteriore estensione in senso longitudinale in misura non superiore al 50% della lunghezza compresa tra i confini del pubblico esercizio di riferimento. In tal caso l'autorizzazione non può essere concessa

qualora avvenga in corrispondenza di luci o vedute di terzi, site fino all'altezza di metri 2,50 dal piano di calpestio della strada nel bordo inferiore ovvero qualora l'occupazione venga realizzata con tende o manufatti di altezza superiore ai metri 2,50 e che creino una limitazione al godimento delle suddette aperture.

m) In deroga a quanto disposto dal presente articolo, le occupazioni di suolo pubblico all'esterno dei locali degli esercizi pubblici di superficie inferiore ad un metro quadro mediante posa di posacenere da pavimento ovvero tavolini o mensole, non necessitano di alcun atto autorizzativi purché non costituiscano intralcio o pericolo al transito pedonale od a terzi, siano effettuate in adiacenza ai fabbricati e non occupino comunque più di metà della larghezza del marciapiede e comunque rimanga sempre libero lo spazio di due metri per il transito dei pedoni. I proprietari devono comunque comunicare al Comando di Polizia Urbana il posizionamento di tavolini, mensole e posacenere. Qualora l'interessato ritenga necessaria una superficie maggiore ad un metro quadro per le occupazioni mediante posacenere da pavimento ovvero tavolini o mensole, nei periodi in cui di norma non sono consentite le occupazioni sul marciapiedi, ai sensi del successivo articolo 8, può richiedere l'autorizzazione fino ad una superficie massima di cinque metri quadri nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/04/92 n. 285.

Articolo 6. – Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, il titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione dovrà presentare al comune, almeno 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors o del posizionamento di tavoli e sedie, formale istanza di bollo corredata dalla seguente documentazione:

a) Progetto in duplice copia, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina della sosta o divieto dell'area su cui l'occupazione viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, rampe per invalidi, passi carrabili e distanza dalle più vicine intersezioni stradali, nonché la localizzazione di chiusini, botole, griglie di areazione ecc.
b) Relazione scritta sulla struttura ai fini della sicurezza e stabilità;
c) Nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio;
d) Relazione illustrativa delle attrezzature utilizzate, corredata da disegni, elaborati, fotografie o altra rappresentazione delle citate attrezzature;
e) Per le occupazioni mediante la sola collocazione dei tavoli, sedie ed elementi di delimitazione, è sufficiente la presentazione di quanto previsto alle lettera a) e d) con l'indicazione del numero di tavolini e delle relative sedie, nonché la modalità della loro collocazione.

2. Se durante l'istruttoria del procedimento si ritiene necessario il parere di altre unità organizzative, il parere viene richiesto dal Responsabile del procedimento al Dirigente dell'unità interessata che lo esprime entro dieci giorni. Rimangono invariati i tempi del procedimento.

Articolo 7. – Durata e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'occupazione è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo da essa indicato compreso nel lasso di tempo stabilito di seguito. Di norma l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avvenire nel medesimo orario del pubblico esercizio di riferimento, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e dall'art. 8 comma 1.

2. Le occupazioni di suolo pubblico, o privato gravato di servitù di pubblico passaggio, di cui al

presente articolo sono consentite qualora situate nello spazio destinato alla sosta o alla circolazione dei veicoli per un periodo scelto dal singolo esercente all'interno della tipologia A (dal 15 gennaio al 15 ottobre) oppure all'interno della tipologia B (dal 15 aprile al 15 gennaio dell'anno successivo) e su specifica richiesta del titolare dell'esercizio, qualora la carreggiata sia inibita alla circolazione dei veicoli con autonomi provvedimenti di viabilità temporanei per manifestazioni quali gare sportive, spettacoli, fiere e cortei ovvero, quando su specifica richiesta del o degli esercenti interessati anche per il tramite delle associazioni di categoria.

3. La durata complessiva dell'occupazione non può essere superiore a 9 mesi consecutivi all'interno delle tipologie individuate, in ogni caso le occupazioni con pedana su carreggiata devono essere sospese per un periodo minimo di 3 mesi consecutivi all'interno di un arco temporale di 12 mesi.

4. Non sono ammesse proroghe al di fuori delle tipologie individuate.

5. Le predette occupazioni ricadenti sullo spazio destinato ai pedoni sono consentite di norma dal 15 marzo al 15 dicembre; il titolare dell'esercizio pubblico ha facoltà di chiedere l'autorizzazione all'occupazione anche al di fuori del predetto periodo purché l'occupazione richiesta e le eventuali proroghe abbiano la durata totale inferiore all'anno solare.

6. In caso di lavori urgenti sullo stabile di riferimento vi è obbligo di revoca dell'occupazione o parte di essa.

Articolo 8. – Prescrizioni e sanzioni

1. In sede di rilascio, il Dirigente stabilirà le prescrizioni riguardanti gli orari giornalieri di occupazione temporanea di suolo pubblico qualora abbia tratto convincimento di ritenere che dall'autorizzazione stessa se protratta in determinate ore notturne, possa derivare, in relazione alla situazione logistica dell'area e alle caratteristiche strutturali degli edifici e manufatti circostanti, grave disagio o disturbo ai residenti, ferma restando la possibilità di diniego o revoca dell'autorizzazione stessa ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della quiete pubblica.

2. Qualora l'orario per la somministrazione al pubblico nello spazio esterno all'esercizio di riferimento differisca da quello all'interno dell'esercizio stesso, l'esercente deve indicare tale differenziazione dell'orario al pubblico mediante i cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile ex art. 28 della L.R. n. 8/99. L'inosservanza a tale obbligo comporta la sanzione di cui all'art. 37 comma 7 della L.R. n. 8/99.

3. In sede di iter per il rilascio dell'autorizzazione di suolo pubblico, si darà corso al diniego qualora il materiale previsto nella relazione di cui all'articolo 8 comma 5 lettera d) del presente atto, dovesse essere ritenuto di particolare impatto urbanistico.

Articolo 9. – Disposizioni e norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

SCHEMI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO ESERCIZI PROSPICIENTI AREA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA UNITA' D'ITALIA [rif. art. 5.2 - lettera e)]

RIFERIMENTO N°1 PLANIMETRIA

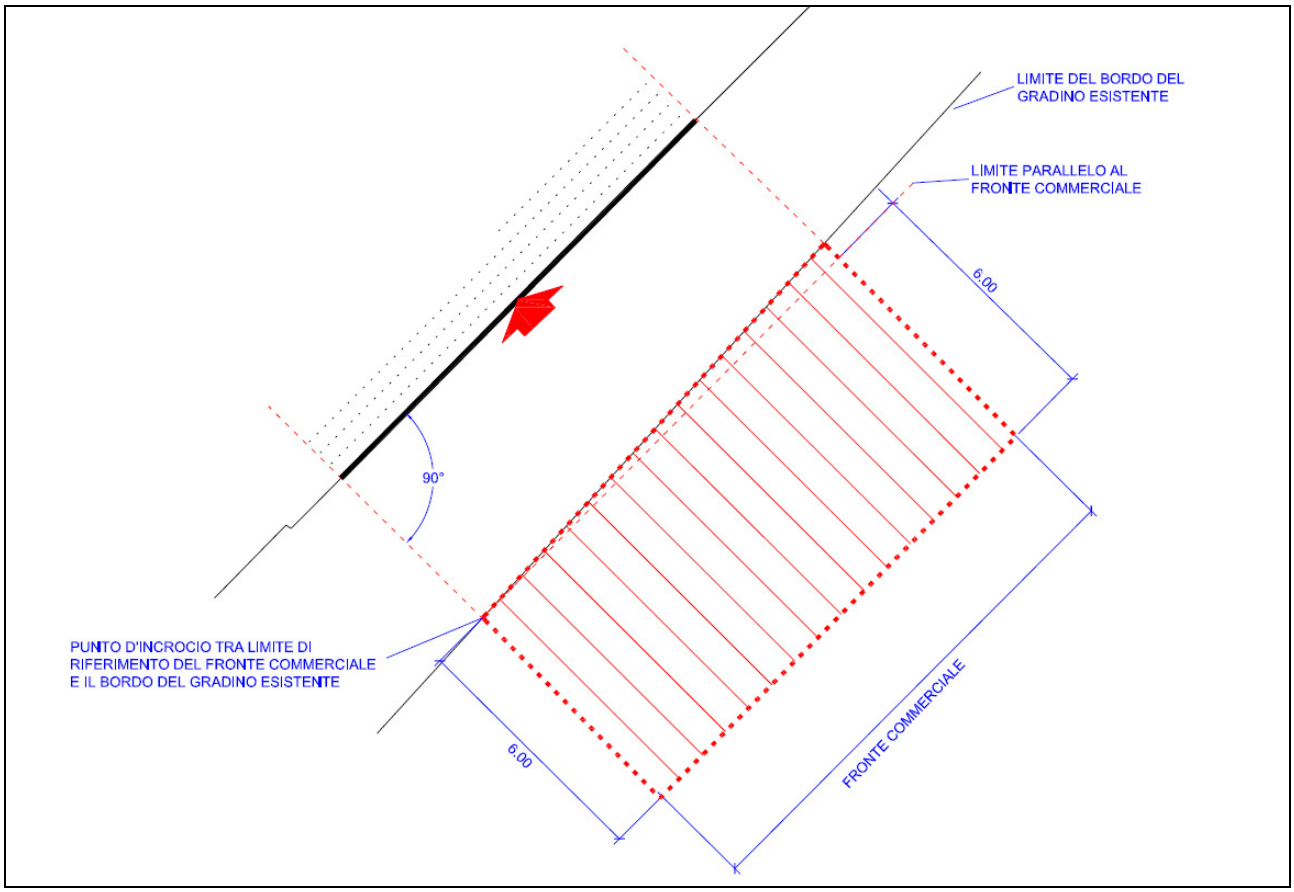

RIFERIMENTO N°2 PLANIMETRIA

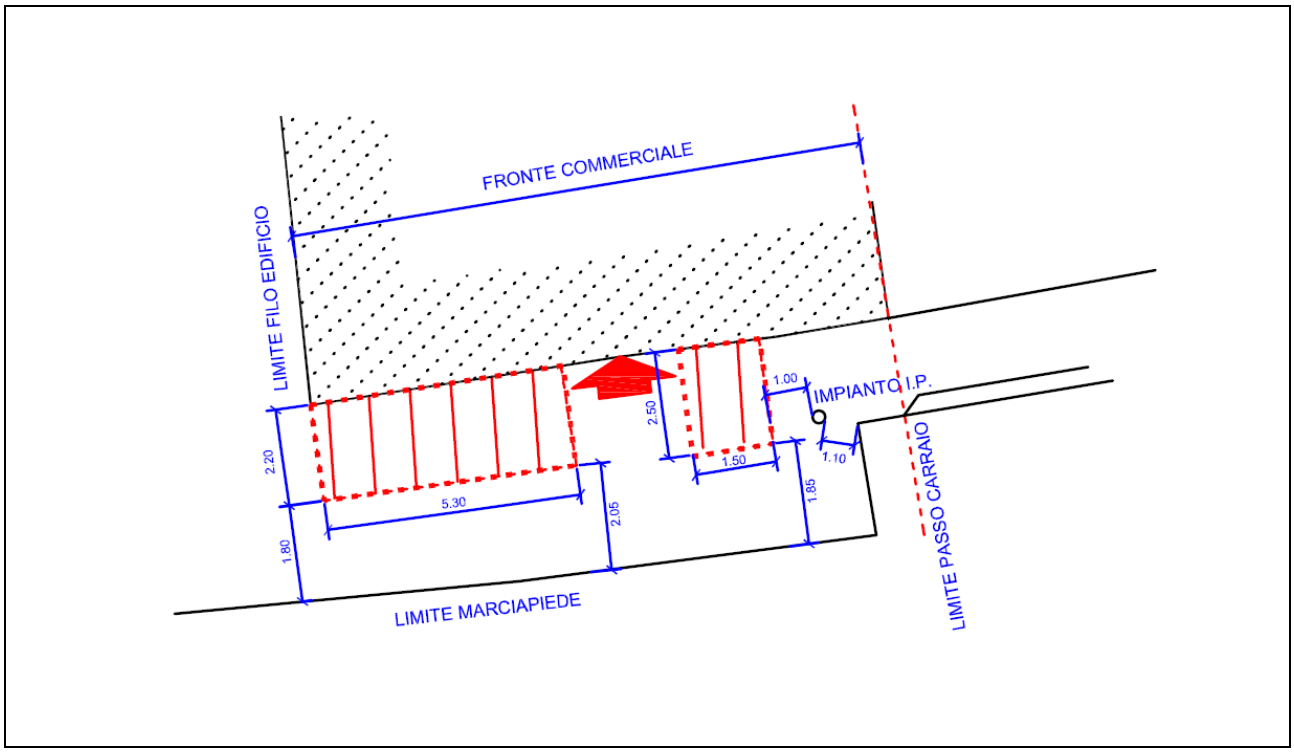

RIFERIMENTO N°3 PLANIMETRIA

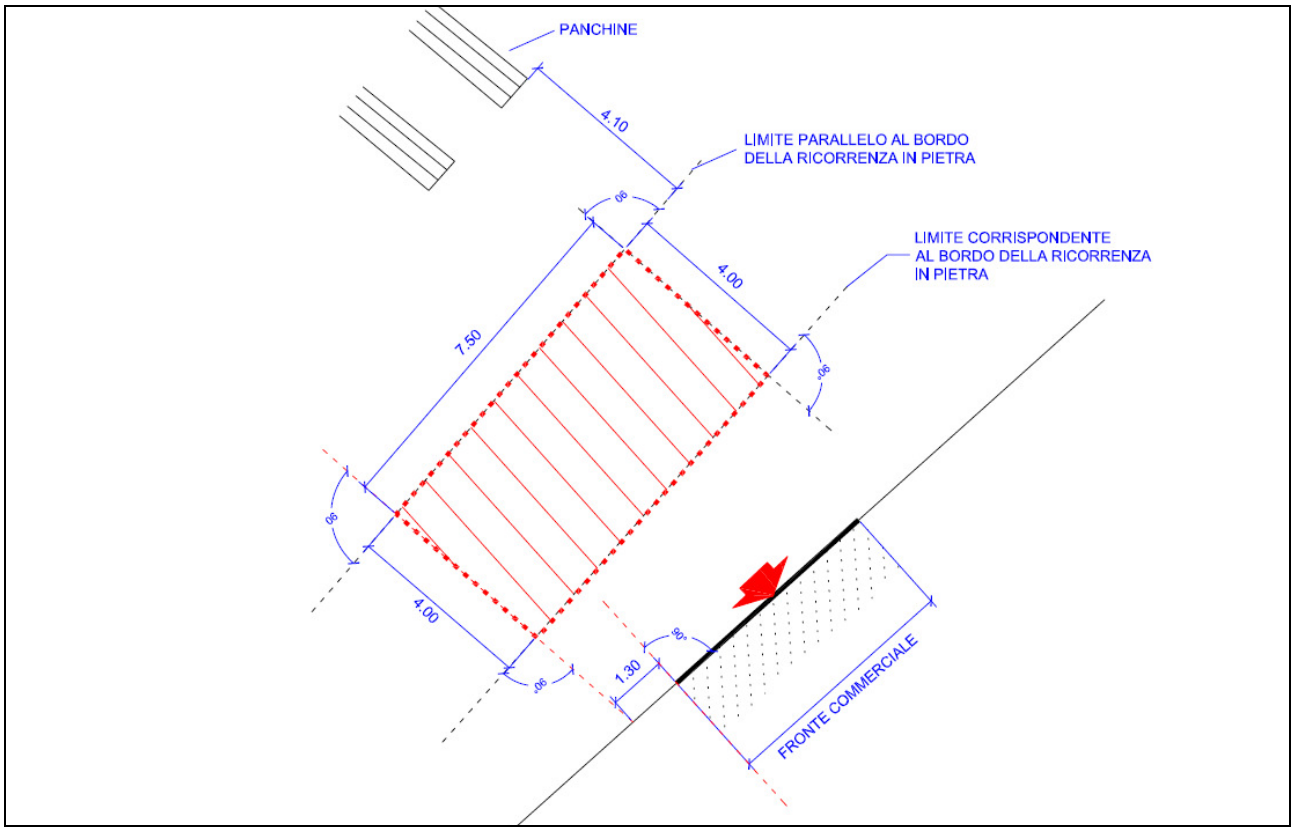

RIFERIMENTO N°4 PLANIMETRIA

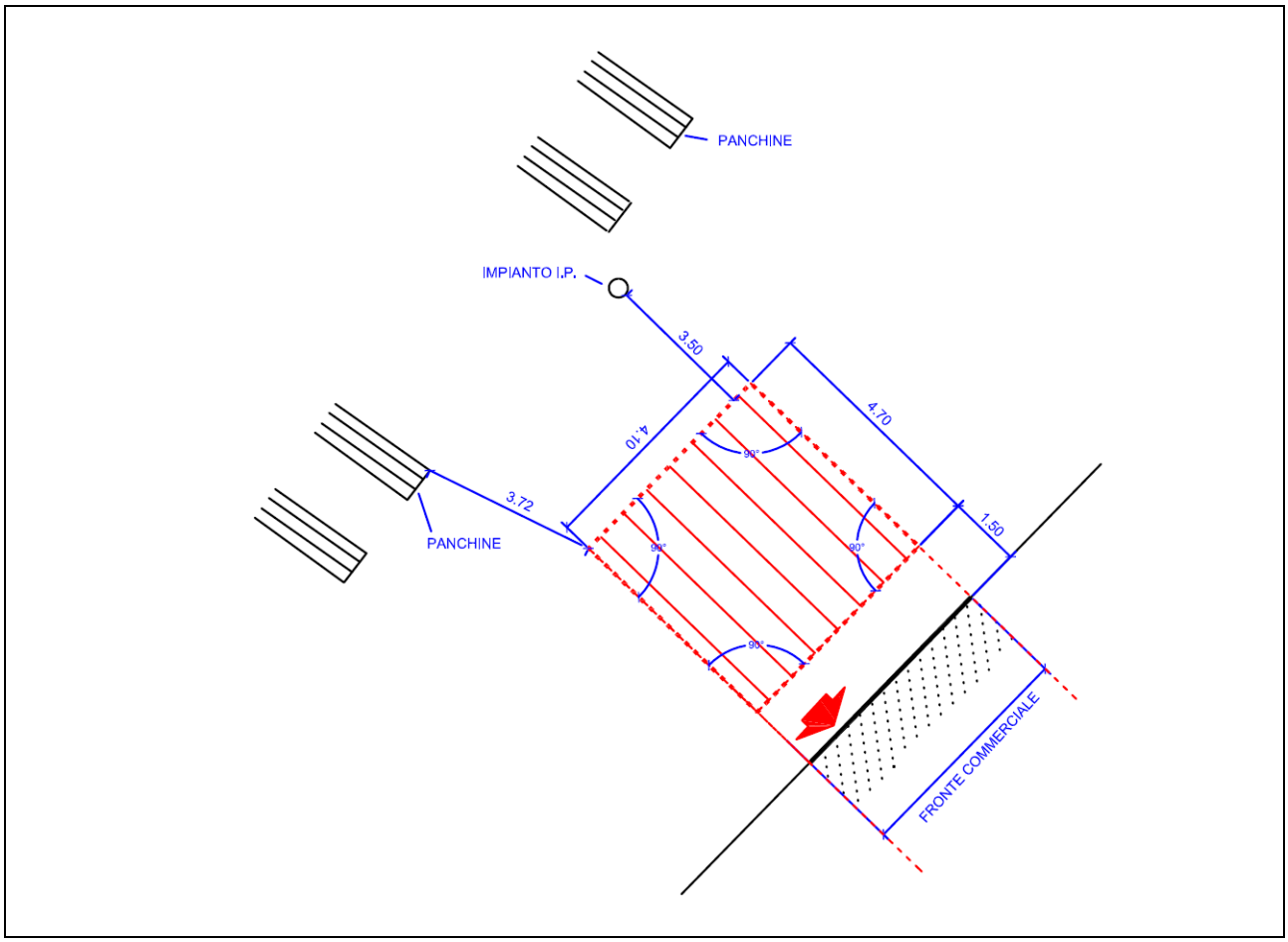

RIFERIMENTO N°5 PLANIMETRIA

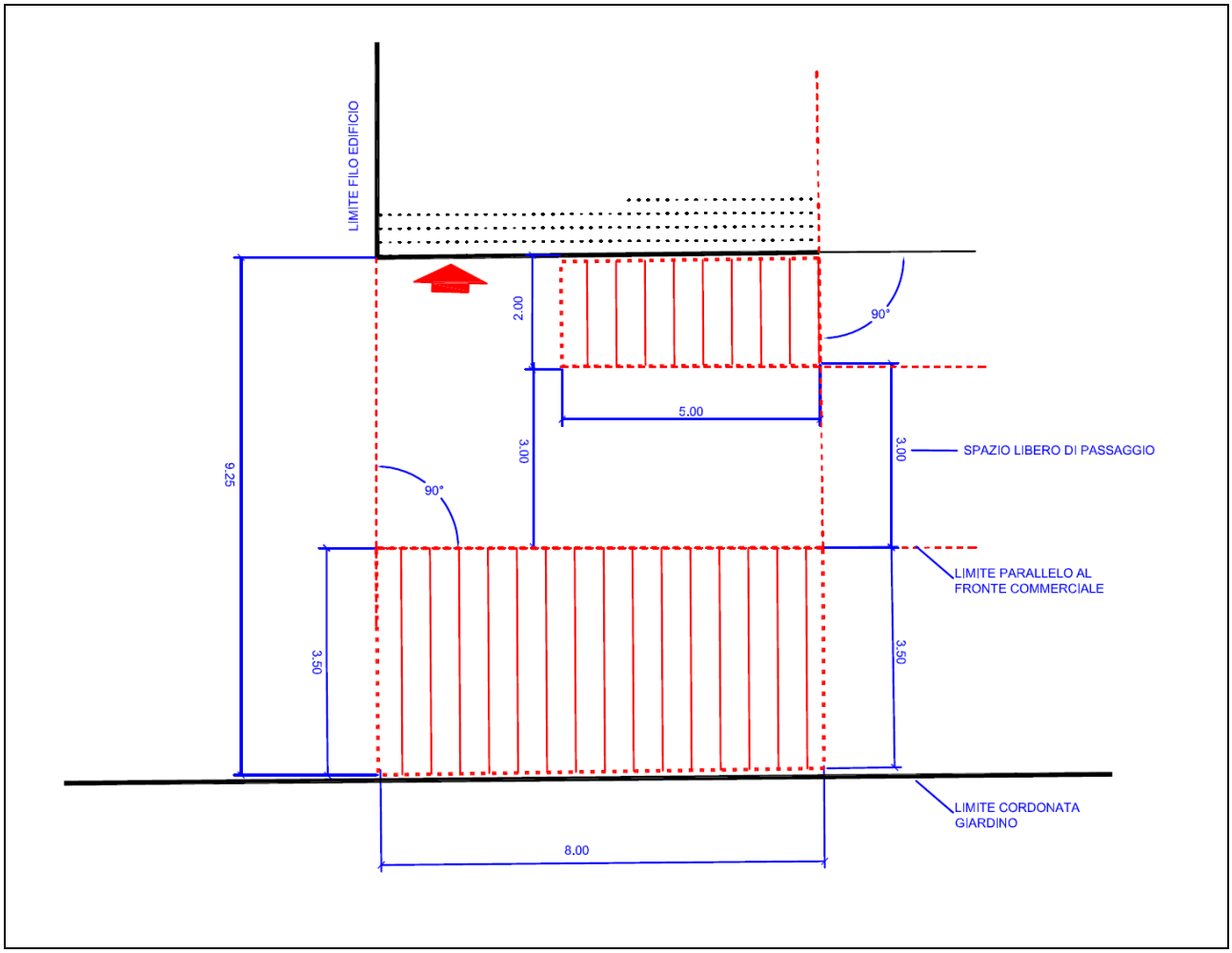

RIFERIMENTO N°6 PLANIMETRIA

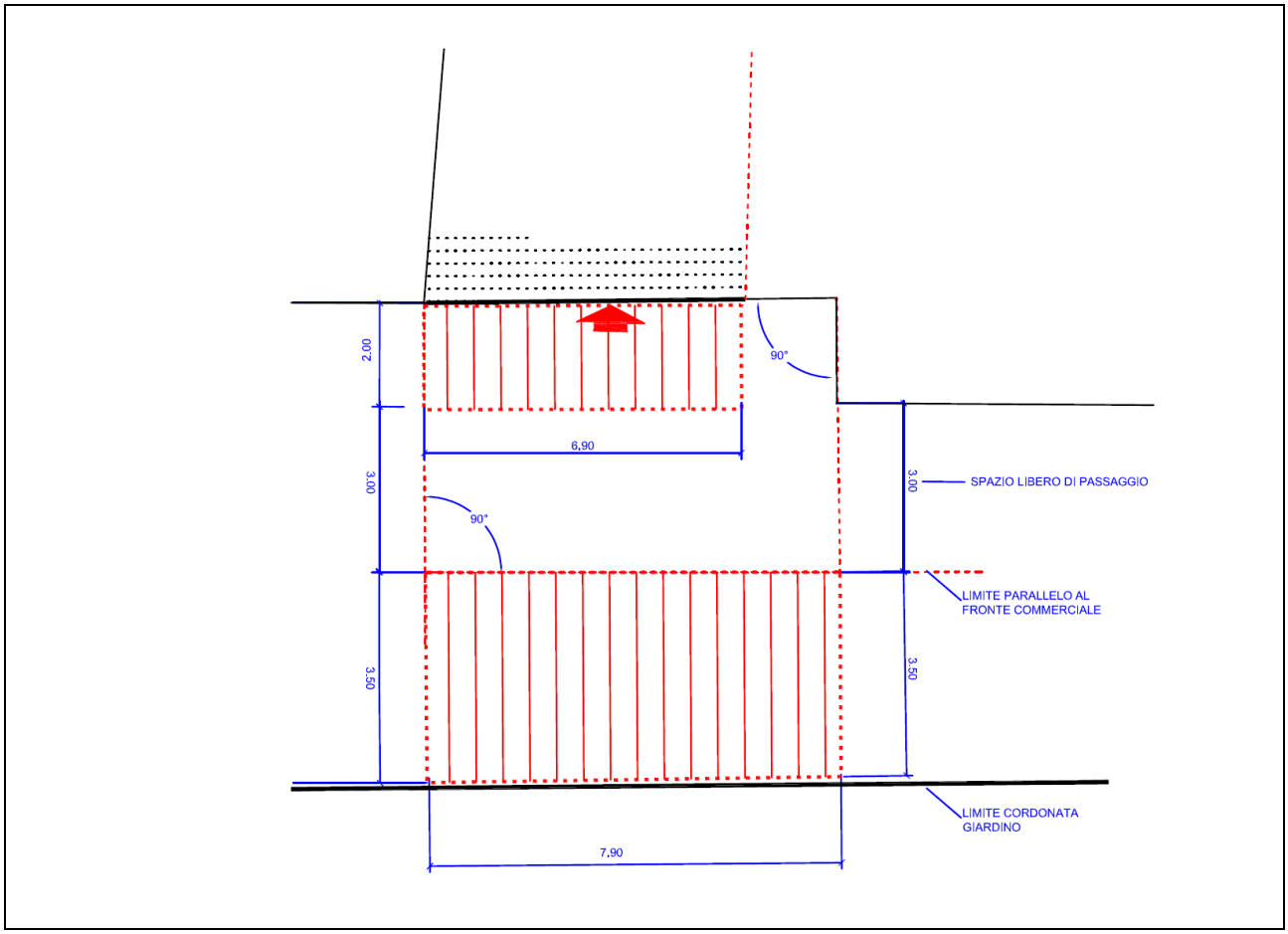

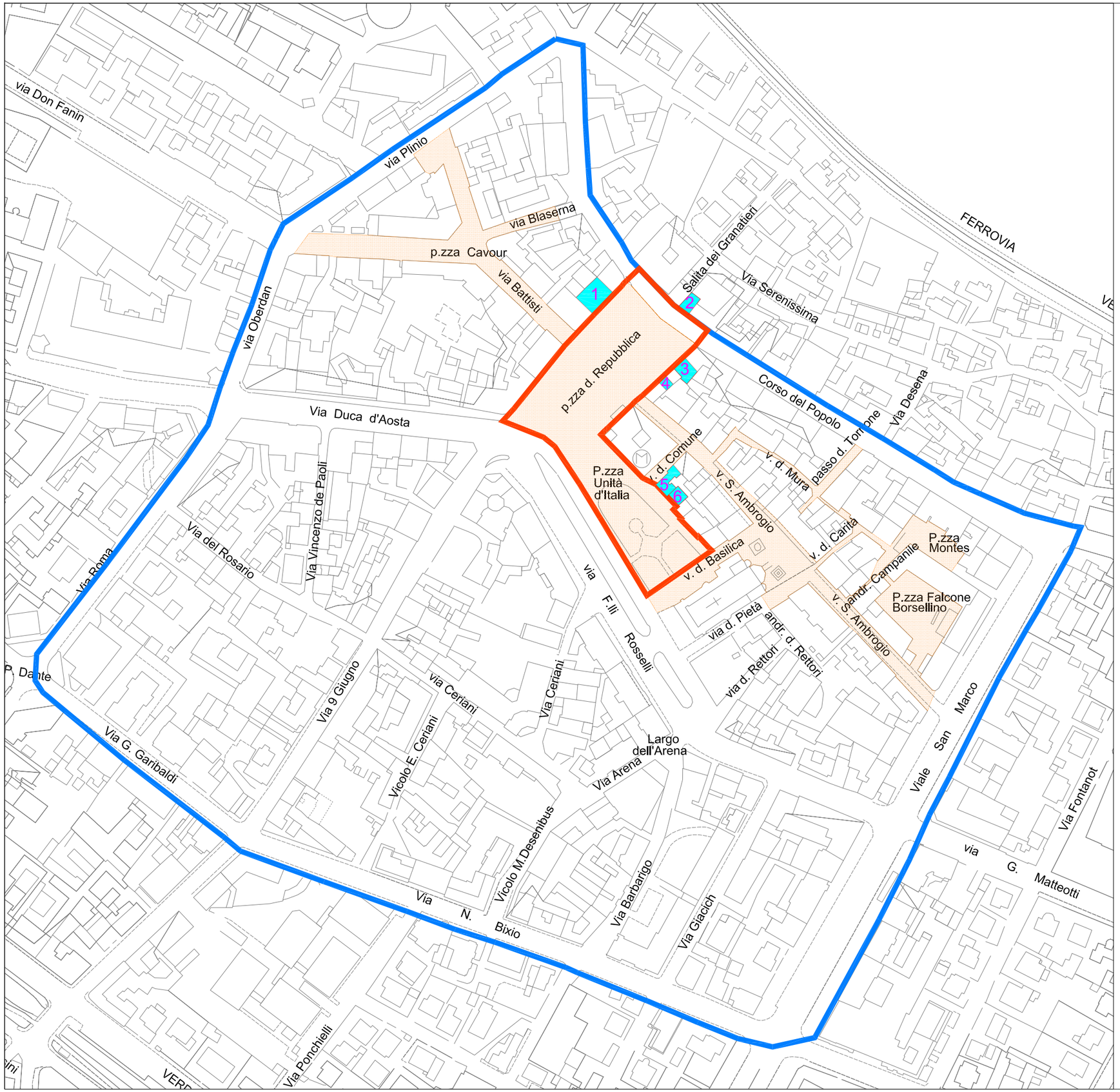

COMUNE DI MONFALCONE

PLANIMETRIA DELL'AREA DI CENTRO CITTA'

Occupazioni di suolo pubblico o aperto al pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

LEGENDA

- PERIMETRO AREA DI CENTRO CITTA'
- PERIMETRO AREA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA UNITA' D'ITALIA
- AREA PEDONALE E A ZTL
- N — ESERCIZI PROSPICIENTI AREA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA UNITA' D'ITALIA

Limiti perimetro area di centro città:

a nord:	- asse Via San Francesco - Corso del Popolo
ad est:	- asse Viale San Marco
a sud:	- asse Via Garibaldi - Via Bixio
ad ovest:	- asse Via Roma - Via Oderdan - Via Plinio

COMUNE DI MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

INTEGRAZIONI ALL'ALLEGATO A ALL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITU' DI USO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS CHIUSI DA UTILIZZARSI PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Servizio 4 – Gestione del Territorio e Patrimonio Immobiliare

Servizio 3 – Polizia Municipale e Sicurezza

INDICE

Articolo 10. – Occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per l'installazione di dehors chiusi da utilizzarsi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. . 2

10.1 – Finalità e contenuti. 2

10.2 – Collocazione. 2

10.3 – Transito veicolare. 2

10.4 – Aspetti generali di tipo architettonico urbanistico ed ambientale. 3

10.5 – Caratteristiche tecniche e prescrizioni edilizie. 4

10.6 – Requisiti igienico sanitari e superamento barriere architettoniche. 5

10.7 – Impianti tecnologici – illuminazione e riscaldamento. 5

10.8 – Commissione interna per la valutazione preventiva. 6

10.9 – Procedimento. 6

10.10 – Disposizioni di rinvio. 6

N.B.:L'indice è riportato ai soli fini della lettura in Consiglio Comunale, essendo tale articolato da integrare poi nell'allegato A all'art. 28 del Regolamento di Polizia Urbana al cui indice farà riferimento come numerazione di pagine.

Articolo 10. – Occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico per l'installazione di dehors chiusi da utilizzarsi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

10.1 – Finalità e contenuti.

1. Il presente articolo 10, disciplina l'installazione di dehors chiusi intesi come strutture leggere chiuse all'occorrenza removibili per pubblica utilità al fine di somministrare alimenti e bevande esclusivamente nelle aree indicate nelle norme tecniche di attuazione del PRGC vigente.

2. Per "dehors chiuso" si intende una struttura, le cui specificazioni tecniche ed ambientali sono stabilite al successivo comma 10.5, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a nove anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per posizionare tali dehors solo gli esercizi commerciali che effettuano somministrazione di alimenti e bevande.

4. Tra i dehors chiusi sono considerate anche le strutture composite che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità possono essere chiuse perimetralmente da superfici rigide e trasparenti, da utilizzarsi esclusivamente per la somministrazione e il consumo sempre nel rispetto delle disposizioni comunali e delle normative in materia di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

5. I dehors chiusi sono assoggettati al parere di una Commissione tecnica Interna al Comune di Monfalcone così come definita al successivo comma 10.8.

6. La Commissione tecnica interna esprime un parere preventivo vincolante alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico e successivo rilascio del provvedimento amministrativo con le modalità e i tempi previsti dalla normativa urbanistico-edilizia vigente.

10.2 – Collocazione.

1. La localizzazione del dehor chiuso deve essere individuata obbligatoriamente nella più immediata vicinanza dell'esercizio o collegato ad esso anche se in modo non strettamente funzionale. L'inserimento del dehor sarà valutato della Commissione tecnica interna con particolare attenzione nell'ambito delle possibili interferenze con la percezione di elementi o scorci significativi dell'ambiente cittadino.

10.3 – Transito veicolare.

1. Nelle zone della città normalmente aperte al traffico veicolare nessun elemento dell'area del dehor chiuso deve interferire con il transito dei veicoli e quindi distare almeno m 2,00 dal limite della carreggiata.

2. Nelle zone della città destinate al solo transito pedonale (quindi con traffico veicolare limitato) deve sempre essere assicurata la possibilità di transito per tutti i mezzi di soccorso e di servizio, assicurando in ogni caso una sezione minima libera di passaggio di m 3,50 (larghezza) x 4,00

(altezza), ai sensi dell'art. 140 del regolamento del nuovo codice della strada, costante lungo un percorso rettilineo e con larghezze maggiori in caso di manovre in curva.
Nel passaggio non deve essere interessati elementi quali linde, gronde, calate, aperture di porte, scivoli ecc.

3. In corrispondenza di accessi carrai il dehors non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza; in caso di immissione diretta sulle vie, deve quindi essere mantenuto libero uno spazio di m 2.00 su ciascun lato oltre alla larghezza del passaggio carraio; tale spazio dovrà essere aumentato nei casi di eccezione di seguito esposti.

4. A quanto esposto nel presente articolo ed in quello precedente faranno eccezione, e quindi dovranno essere valutati per ogni singola specifica situazione, i casi legati a limitate dimensioni trasversali delle vie, a situazioni di particolare pericolosità in corrispondenza a curve, incroci, innesti, oppure dovuti ad elevati volumi di transito, o ad esigenze tecniche di impianti o alla presenza di vegetazione.

5. Salvo quanto previsto dal D.L.vo 30/04/92 n.285 e smi ad integrazione del presente articolo le occupazioni dei dehors chiusi devono sottostare anche a quanto previsto dal precedente articolo 5.

10.4 – Aspetti generali di tipo architettonico urbanistico ed ambientale.

1. La progettazione del dehor chiuso deve tener conto delle caratteristiche edilizie dell'intorno urbano in cui si inseriscono.

2. Devono essere evitate, in generale, le interferenze delle strutture del dehors con gli elementi delle facciate e con gli elementi architettonici degli edifici, anche nei casi in cui questi presentino carattere ordinario, nonché la distanza minima di m. 3.00 da alberi e m. 1.50 da siepi.

3. Devono essere evitate interferenze con reti tecniche o elementi di servizio che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, (possibili elementi interessati, a titolo di esempio, sono: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, cestini gettacarta, cabine telefoniche, supporti per manifesti o tabelloni, accessi pedonali o carrai, aree di parcheggio, impianti del verde, panchine, manovra di porte o portoni ecc).

5. I dehors devono rispettare, per quanto riguarda la loro realizzazione, tutte le norme di sicurezza.

6. Sono ammessi i dehors di cui al presente regolamento in corrispondenza di immobili o in spazi aperti vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali", previo parere della Soprintendenza Beni Culturali Ambientali e Paesaggistici.

7. Le superfici e volumetrie dei dehors chiusi non incidono sui parameri edilizi e urbanistici ma sono da assoggettare all'imposta comunale TOSAP.

8. I dehors chiusi devono essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato di pulizia, di sicurezza e decoro da parte del concessionario, proprietario o gestore del pubblico esercizio e non devono essere adibiti ad uso improprio.

9. Le strutture devono essere assicurate anche contro qualsiasi atto di vandalismo manlevando l'Amministrazione comunale da risarcimento danni.

10.5 – Caratteristiche tecniche e prescrizioni edilizie.

1. Le forme prescritte sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falda piana, inclinata, a botte o a padiglione.

2. La struttura deve essere metallica e risultare il più possibile trasparente, i montanti devono essere a sezione contenuta.

3. E' vietato l'utilizzo degli allumini anodizzati color naturale ed del legno a vista, salvo deroghe per quest'ultimo a seconda della localizzazione. In nessuna parte del dehor è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlinature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno o altri disegni similari.

4. Il dehor non deve essere infisso in modo stabile al suolo, anche se aderente ad esso e tale da non lasciare, dopo la sua rimozione, alcuna modifica permanente dell'area e sull'area ove è stato posizionato.

5. Per quanto riguarda l'ambito di Piazza della Repubblica e Piazza Unità d'Italia e tenuto conto del contesto urbano architettonico e dell'edificio di pertinenza, il colore prescrittivo per le strutture è l'antracite mentre per le coperture è obbligatorio come materiale il vetro o similare o copertura a tenda con colori appartenenti alla gamma compresa tra il bianco e l'avorio.

6. Nell'area di Centro Città e nelle altre zone della città i materiali e colori da utilizzare, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza ed all'ambiente circostante in accordo con la Commissione tecnica interna.

7. Fermo restando i commi precedenti la progettazione dei dehors deve rispettare la successiva tabella riepilogativa in termini di forma, materiali e colori.

Materiali ammessi	**Componente**	**Materiali non ammessi**
Struttura	Acciaio (ferro), alluminio, pvc	Alluminio anodizzato (oro, argento, bronzo), legno a seconda della localizzazione
Copertura (prevalentemente a falda unica)	Lamiera grecata pre-verniciata, vetro, policarbonato, tende	Tegole, onduline
Tamponamenti	Elementi trasparenti in vetro con caratteristiche antinfortunistiche, tende parasole interne. Le sottoluci possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo.	Pannelli prefabbricati e teli plastificati di qualsiasi genere, tapparelle in pvc, serrande metalliche ogni altro materiale non trasparente
Pavimenti	Mantenimento del tipo esistente, pavimento galleggiante in armonia con la pavimentazione esistente	Manomissione della pavimentazione esistente e sua sostituzione con altro materiale di qualsiasi genere
Colori	In armonia col fabbricato e con il contesto urbano	tinte non in contrasto con il colore degli edifici limitrofi

8. In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla

particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con la Commissione tecnica interna.

9. Nei dehors possono essere presenti impianti locali di illuminazione, impianti mobili di riscaldamento ed insegne e tabelloni informativi relativi all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

10. All'interno dei dehors non sono ammessi impianti di diffusione acustica.

11. In relazione agli elementi pubblicitari, sul manufatto è consentito il posizionamento del nome e/o logo dell'esercizio di dimensione contenuta e proporzionata, nonché di un logo pubblicitario prevalente di un prodotto somministrato nel locale di dimensione massima 0,20x0,20 metri.

10.6 – Requisiti igienico sanitari e superamento barriere architettoniche.

1. In merito alla conformazione e ai materiale dei dehors chiusi, poiché il dehor surroga di fatto esclusivamente solo la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile.

2. Per eventuali altri requisiti igienico-sanitari si rimanda alla valutazione di merito dell'Ente competente in sede di rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

3. Tali strutture dovranno ottemperare alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

10.7 – Impianti tecnologici – illuminazione e riscaldamento.

1. Eventuali corpi illuminanti ad integrazione dei dehors chiusi dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non disturbi con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica.

2. La posa dell'impianto elettrico è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli. Nell'area di Centro Città, in caso di dehors isolato, l'impianto elettrico non deve interferire con la pavimentazione, né interessare manomissioni della stessa.

3. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato a regola d'arte in conformità con le norme tecniche di settore e le leggi vigenti.

4. Gli elementi di illuminazione del dehors (lanterne, appliques, faretti, ecc.) dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, in sintonia con le luci esistenti del contesto urbano posizionati per quanto attiene sporgenze ed altezze in ottemperanza alle norme vigenti.

5. Non è consentito l'utilizzo di tubi al neon in vista.

6. Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati sistemi di irradiazione di calore.

7. Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti ed essere adeguatamente mascherati.

10.8 – Commissione interna per la valutazione preventiva.

1. La Commissione Tecnica Interna è composta da quattro componenti, in particolare dai Responsabili delle Unità Operative Gestione Patrimonio, Mobilità e Traffico, Urbanistica ed Edilizia Privata e dal Dirigente del Servizio 4 che la presiede senza diritto di voto.

2. La Commissione tecnica interna si esprime con un parere preventivo vincolante sugli aspetti estetici e sul corretto inserimento dei dehors nel contesto urbano.

3. La Commissione tecnica interna è nominata e modificata con ordinanza del Sindaco.

10.9 – Procedimento.

1. La richiesta di occupazione di suolo pubblico per i dehors chiusi viene redatta con le formalità di cui all'articolo 10 del Regolamento per l'applicazione della TOSAP.

2. In particolare ai fini della valutazione preventiva al rilascio dell'occupazione di suolo pubblico va presentata la proposta di progetto di dehor chiuso all'Unità Operativa Gestione Patrimonio sulla quale si esprime la Commissione tecnica interna.

3. La proposta progettuale di dehor chiuso, che deve tener conto delle prescrizioni della tabella riepilogativa di buona norma progettuale precedentemente riportata, deve contenere:
- una planimetria della superficie occupata quotata in riferimento al contesto edilizio esistente.
- piante, prospetti e sezioni quotate dell'opera con l'indicazione puntuale dei materiali.
- relazione tecnica e allegati fotografici che descrive l'opera e la sua ubicazione.
- eventuale planivolumetrico di inserimento.

3. La Commissione tecnica interna entro 30 giorni esprime il proprio parere vincolante.

4. Il provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo ai fini degli eventuali titoli abilitativi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

5. Le richieste di proroghe per dehors esistenti, assoggettabili alla tipologia chiusa così definita, che vengono presentate dopo l'entrata in vigore del presente atto sono considerate nuove istanze e pertanto soggette al procedimento indicato al presente articolo con un periodo di adeguamento di due anni.

10.10 – Disposizioni di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti, con particolare riferimento in materia di occupazione di suolo pubblico, ambiente, inquinamento acustico, attività rumorose, polizia urbana, sanità, urbanistico-edilizia e pubblicità.

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 81di data 18.09.2007

ALLEGATO TECNICO
NORME INTEGRATIVE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER LAVORI SU STRADE ED AREE DI COMPENTENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO.

SOMMARIO

TITOLO I^ - OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI 2
Articolo 1 - Oggetto 2
Articolo 2 - Definizioni 2
TITOLO II^ - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE 3
Articolo 3 - Obblighi del Concessionario 3
Articolo 4 - Istanza di concessione 3
Articolo 5 - Termini 3
Articolo 6 - Autorizzazioni generali annuali 4
Articolo 7 - Interventi di manomissione per lavori di necessità ed urgenza 4
Articolo 8 - Responsabilità 4
Articolo 9 - Cauzioni 5
TITOLO III^ - PRESCRIZIONI TECNICHE 5
Articolo 10 - Prescrizioni generali 5
Articolo 11 - Interventi su strade di recente costruzione (fino a 3 anni) 8
Articolo 12 - Ripristini provvisori 8
Articolo 13 - Interventi su pavimentazioni di pregio 8
Articolo 14 - Interventi su aree verdi e parchi 10

TITOLO I^ - OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto

Le presenti norme hanno lo scopo di regolare il rapporto tra l'Amministrazione Comunale di Monfalcone ed il Concessionario, sia pubblico che privato, che intende eseguire dei lavori su strade e pertinenze di competenza comunale nonché su aree di proprietà comunale o aperte al pubblico transito.

Le prescrizioni tecniche di cui al Titolo III saranno applicate anche ad altre fattispecie di autorizzazioni o concessioni riguardanti l'utilizzo o il transito delle aree di cui al precedente comma (autorizzazioni al transito; occupazioni di suolo pubblico, ecc. ecc.).

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP ed al Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si deve intendere:

a) Per "strada",tutte le strade e aree, comprese delle relative pertinenze quali ad esempio marciapiedi, aiuole, giardini ed arredo urbano, che sono di proprietà o di competenza del Comune di Monfalcone;

b) Per "concessione", la sola concessione rilasciata del Servizio Gestione del Patrimonio ad eseguire dei lavori in strada al fine di costruire o mantenere in efficienza attraversamenti stradali sotterranei come definiti dall'art. 25 del Codice;

c) Per "Codice", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

d) Per "Regolamento", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni;

e) Per "Regolamento TOSAP", il Regolamento per l'applicazione della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche del Comune di Monfalcone approvato con deliberazione n. 6/33 dd. 06/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) Per "Regolamento PU", il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 27 del 2 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) Per "Allacciamento", tratto terminale di una rete a servizio del singolo utente, ai soli fini delle presenti norme si limita alla lunghezza massima prevista di scavo in ml 15.00, oltre la quale si configura quale nuova rete;

h) Per "Gestore di rete", persona fisica o giuridica responsabile della gestione della rete di trasmissione nazionale, di una porzione della stessa o di una rete di distribuzione, indipendentemente dalla proprietà della rete stessa.

TITOLO II^ - PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 3 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario deve osservare tutte le norme nazionali, regionali e comunali nonché nello specifico il Regolamento edilizio, il Regolamento TOSAP e il Regolamento PU.

Chiunque esegue lavori su strada senza concessione è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al Regolamento di P.U.

La concessione deve essere conservata in cantiere per tutta la durata dei lavori, a disposizione per ogni eventuale controllo da parte della Pubblica Autorità.

Articolo 4 - Istanza di concessione

Il richiedente è tenuto a presentare domanda in duplice copia al Comune di Monfalcone tramite ufficio protocollo esclusivamente utilizzando la modulistica all'uopo redatta dai competenti uffici. Non verranno prese in esame domande che non utilizzino la prescritta modulistica.

Nel caso la domanda venga accolta favorevolmente, copia della stessa verrà integrata delle condizioni aggiuntive e restituita con valore di concessione.

Articolo 5 - Termini

L'istanza di concessione deve essere presentata in tempo utile e comunque almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Non più tardi di 5 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori deve esserne data comunicazione preferibilmente via Fax (secondo il facsimile predisposto dai competenti uffici) ai seguenti uffici: Manutenzione Patrimonio, Tributi e Polizia Municipale indicando gli estremi della concessione.

I lavori devono essere eseguiti nei giorni indicati dalla comunicazione di inizio lavori.

Qualora i lavori non potessero iniziare il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati entro il termine indicato, il Concessionario prima della scadenza della concessione è tenuto a chiedere una proroga, indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione degli stessi. Detta proroga può essere rilasciata con annotazione in calce alla concessione stessa.

La fine dei lavori deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 5 gg dalla data di effettiva ultimazione, per poter procedere alla verifica tecnica degli stessi.

I termini suddetti possono essere modificati in relazione all'entità dei lavori per cui si chiede la concessione.

Articolo 6 - Autorizzazioni generali annuali

Per i gestori di rete potrà essere concessa un'autorizzazione generale annuale, limitatamente ai lavori di allacciamento.

Dovrà comunque esserne data comunicazione (secondo il facsimile predisposto dai competenti uffici) dell'effettivo inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui all'art. 5, indicando gli estremi dell'autorizzazione stessa.

Articolo 7 - Interventi di manomissione per lavori di necessità ed urgenza

In deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'art.5 , i gestori di rete, per lavori di necessità ed urgenza, tesi a garantire la continuità dei servizi, potranno richiedere l'autorizzazione entro e non oltre il giorno lavorativo seguente.

In particolare per quanto riguarda la rete telefonica si richiamano le disposizioni contenute nella Carta dei servizi approvata dall'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (A.G.Com) che obbligano al ripristino dei guasti entro 48 ore nonché la Deliberazione n. 711/CONS dell'A.G.Com che fissano in 4,5/8 ore il ripristino delle linee affittate ad altri operatori telefonici.

L'autorizzazione di cui al presente articolo potrà contenere le indicazione tecniche di ripristino ritenute idonee sulla base delle presenti norme per l'esecuzione delle quali si seguirà l'iter procedurale delle nuove autorizzazioni.

Articolo 8 - Responsabilità

Il Comune declina ogni responsabilità per i danni a terzi derivanti dai lavori concessi, intendendosi con ciò che il Concessionario rimane responsabile per i danni a cose e a persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione fino alla data di ultimazione dei lavori.

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità nel caso in cui i lavori presentassero cedimenti o anomalie anche dopo aver espresso giudizio positivo nella verifica tecnica. Pertanto il Concessionario è tenuto al ripristino della strada anche successivamente a detta verifica tecnica, e comunque fino a 10 anni[1] dalla data di ultimazione dei lavori, senza che possa accampare alcun risarcimento o indennizzo. Il giudizio espresso dall'Ufficio tecnico in merito all'esecuzione dei lavori è insindacabile e pertanto il Concessionario è tenuto ad eseguirei lavori ritenuti irregolari nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Ufficio tecnico.

Il Concessionario è tenuto a informarsi dei sottoservizi vicini ed interferenti con i lavori che intende eseguire, rimane responsabile di ogni danno ai sottoservizi conseguentemente ai lavori in strada da lui eseguiti. Il Concessionario al momento della richiesta di concessione deve indicare negli elaborati grafici i sottoservizi interferenti.

Il Concessionario deve eseguire le opere nel rispetto e nell'osservanza di tutte le norme tecniche e di sicurezza relative agli impianti installati e si impegna a rifare quelle opere trovate difformi anche successivamente alla restituzione della cauzione sui lavori.

[1] Garanzia sull'esecuzione dei lavori edili prevista da C.C.

In caso si ravvisi pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza stradale, conseguente al cattivo ripristino, l'Amministrazione comunale potrà avvalersi del diritto di eseguire gli stessi senza indugio ed in via d'urgenza, addebitandone i costi al Concessionario.

Articolo 9 - Cauzioni

Il Concessionario all'atto della richiesta dell'autorizzazione, anche generale, dovrà prestare al Comune deposito cauzionale nei termini fissati dalla Giunta Comunale in relazione alla tipologia dei lavori effettuati e all'incidenza degli stessi sulle strade.

La cauzione potrà essere costituita in numerario mediante assegno oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa conforme al modello 1.2 del D.M. 123/2004.

TITOLO III^ - PRESCRIZIONI TECNICHE

Articolo 10 - Prescrizioni generali

1) Le condotte, in sede di marciapiede o di carreggiata, dovranno essere interrate con le modalità prescritte dall'art. 66, 3° comma del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada - DPR 16.12.1992 n. 495, comunque a profondità compatibile con gli altri servizi di sottosuolo; saranno di norma posizionate in modo che l'estradosso delle condotte risulti ad una profondità nei marciapiedi non inferiore a 0,60 m, nelle carreggiate a 1,00 m; per quanto riguardante le derivazioni (c.d. allacciamenti) dalle condutture principali dovranno comunque essere rispettate le normative UNI e CEI vigenti. Le condutture non dovranno attraversare in luce i canali e i manufatti di fognatura. Eventuali deroghe relativamente alla profondità di posa delle condutture potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 5, 3° comma della Direttiva 3.3.1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Aree Urbane, a seguito di specifica richiesta tecnicamente motivata per ogni singolo caso.

2) Gli scavi saranno sempre preceduti da una preparazione dei bordi con taglio mediante sega e/o fresa vietando l'uso dei demolitori salva manifesta impossibilità di impiego della fresa; le tracce dello scavo dovranno essere ben delimitate in modo da presentarsi rettilinee o comunque secondo figure geometriche semplici.

3) Qualora una traccia in sede di carreggiata disti meno di 30 cm dalla cordonata di marciapiede, lo scavo dovrà venire allargato in modo da permettere la rimozione della cordonata stessa che dovrà successivamente venire riposta in opera su di un letto di sottofondo e schienali in calcestruzzo (impasto 200 kg di cemento per mc) di almeno 8 cm di spessore; comunque, qualora durante l'esecuzione dei lavori si manifestino fenomeni di cedimento dello scavo in corrispondenza delle cordonate, le stesse dovranno venire rimosse e riposizionate come sopra indicato. Stesso ripristino dovrà essere eseguito anche su interventi in sede di marciapiede qualora la traccia di scavo disti meno di 15 cm dal filo interno della cordonata o l'intervento interessi direttamente la cordonata o lo schienale in calcestruzzo. In caso di rottura della cordonata l'elemento danneggiato dovrà essere sostituito con un nuovo manufatto, non saranno ammessi ripristini del cordolo con conglomerato cementizio o altro materiale.

4) Il materiale proveniente dagli scavi dovrà venire immediatamente allontanato. E' vietato sulle pubbliche strade qualsiasi deposito di materiale, anche provvisorio, se non espressamente autorizzato.

5) Il rinterro dovrà essere eseguito completamente con idoneo materiale arido (tout-venant e/o riciclati di caratteristiche accettabili) costipato (con idonea attrezzatura a vibrocostipazione) in strati non superiori (al di sopra delle tubazioni) a 20 cm bagnato e costipato fino a rifiuto, sino al piano di posa della successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso o in pietra (in carreggiata) o calcestruzzo (in sede di marciapiede). In nessun caso , salve motivate ed autorizzate eccezioni, si potrà aprire al traffico, sia veicolare che pedonale, un ripristino di scavo eseguito esclusivamente con materiale arido. Per tratti limitati, e a carattere temporaneo, potranno venire posizionate lamiere ancorate al suolo o delle passerelle.

6) Per scavi di attraversamento (tipicamente derivazioni larghe meno di 50 cm) potrà essere richiesto, sopra il primo strato di rinterro attorno alle tubazioni (10-20 cm sopra la generatrice superiore) adeguatamente costipato con idonea attrezzatura a vibrocostipazione, un reinterro (strato fino ad una quota di 24 cm sotto il piano stradale) eseguito con conglomerato tipo "antisag". Seguirà la posa dello strato superficiale come preesistente e il tappeto finale adeguatamente più largo della larghezza dello scavo (circa 20 cm per lato) e comunque non inferiore ad 1.50 m di larghezza. La stesa del tappeto dovrà essere preceduta dalla regolarizzazione del fondo mediante fresa e dovrà essere realizzata in maniera da non produrre discontinuità sulla superficie stradale, né in eccesso né in difetto.

7) In sede di carreggiata, per il ripristino di scavi relativi a interventi di lunghezza inferiore ai 20 m, sopra il rinterro adeguatamente costipato, come al precedente punto 5), verranno di norma ripristinati i sottofondi di caratteristiche e spessori uguali a quelli manomessi. Qualora ciò non fosse possibile, per modifiche dovute a variazioni di tipologia della pavimentazione, per il ripristino verranno stesi due strati successivi di *tout-venant bitumato* per uno spessore complessivo reso di 15 cm, uno strato di conglomerato semiaperto *binder* per uno spessore reso di 6 cm ed uno strato di conglomerato chiuso *tappeto* per uno spessore reso di 3 cm. Il tappeto d'usura dovrà venire esteso in modo da raccordare adeguatamente il ripristino dello scavo alla pavimentazione preesistente, con un minimo di 20 cm per lato oltre lo scavo, eliminando anche, se presenti, piccoli cedimenti laterali o danneggiamenti alla pavimentazione provocati da macchina operatrici impiegate. Il ripristino dello strato di usura in scavi longitudinali in sede di carreggiata dovrà essere fatto con idonea finitrice.

8) In sede di carreggiata, per il ripristino di scavi longitudinali per posa condotte, il cui intervento interessa una lunghezza superiore ai 20 m, il rinterro degli scavi, compresa la stesa del *tout-venant bitumato* e del successivo strato di *binder*, come indicato nel precedente punto, dovrà arrivare fino al filo dell'attuale pavimentazione. Ultimato tale ripristino si aprirà al transito il tratto di strada manomesso. Dopo non meno di tre mesi dall'avvenuto ripristino del manto stradale, il concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese la fresatura del piano viabile con l'impiego di macchina specifica a freddo per la larghezza superiore di 20 cm, per lato, a quella dello scavo ripristinato ed una profondità non inferiore ai 3 cm, successivamente nel vano in carreggiata venutosi a creare si dovrà stendere il tappeto di usura in conglomerato bituminoso a caldo con idonea macchina finitrice. Durante il periodo di circa tre mesi (dal ripristino in binder alla stesa del tappeto di usura) in cui il tratto di strada in questione sarà aperto al pubblico transito il concessionario dovrà provvedere alla tempestiva ricarica di eventuali cedimenti.

9) In sede di carreggiata, tutti i ripristini sia longitudinali che trasversali della pavimentazione superficiale (tappeto di usura) dovranno formare un'unica figura geometrica, solitamente rettangolare, i cui lati saranno determinati dalla massima larghezza e dalla massima lunghezza dell'intervento. Non saranno ammessi ripristini formati da più figure geometriche.

10) In sede di carreggiata, in corrispondenza della realizzazione di manufatti o camerette, dove non esiste la reale possibilità di cilindrare adeguatamente il rinterro, il ripristino dello stesso, fino al piano di posa della successiva pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere eseguito in "misto cementato" nel rapporto di 70 kg di cemento per mc d'impasto.

11) In sede di marciapiede il ripristino degli scavi, dovrà essere eseguito previo sottofondo in calcestruzzo, quest'ultimo confezionato con almeno 200 kg di cemento per mc di impasto e posto in opera con uno spessore minimo di 15 cm, ed il tappeto di usura della stessa natura di quello esistente. Qualora la tipologia preesistente non sia più reperibile potranno essere autorizzate altre tipologie su specifica richiesta del concessionario. Qualora la parte residua di marciapiede misurata dal bordo dello scavo al filo del fabbricato o al bordo interno della cordonata sia inferiore ai 50 cm, il ripristino dovrà essere esteso a tutta la larghezza residua del marciapiede stesso, previa demolizione del sottofondo precedente.

12) In sede di marciapiede, tutti i ripristini longitudinali (sottofondo in calcestruzzo compreso) dovranno formare un'unica figura geometrica, solitamente rettangolare, con lati perpendicolari e paralleli agli edifici o alle cordonate comprendente la massima larghezza e lunghezza di intervento in modo da evitare lungo il tracciato di ripristino più figure geometriche.

13) Il concessionario nell'esecuzione delle opere deve assicurare la circolazione pedonale e veicolare sulle strade interessate ai lavori. Esso provvede pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (segnaletica provvisoria, passerelle, recinzioni ecc. ecc.). La segnaletica provvisoria deve essere apposta su ordinanza del comando della Polizia Municipale, richiesta dal concessionario medesimo, e collocata conformemente alle prescrizioni legislative in particolare al Codice e a quelle che la Polizia Municipale intendesse dare. In ogni caso devono essere mantenuti gli accessi carrai. Gli scavi dovranno arrecare il minimo disagio alla circolazione e consentire il rapido ripristino delle aree, e pertanto dovranno essere eseguiti nache a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti.

14) La posa di sottoservizi dovrà essere progettata tenendo conto delle esigenze di gestione e manutenzione, in modo da evitare successive manomissioni del suolo pubblico. In particolare è obbligatorio l'interramento di cavidotti che garantiscano la sfilabilità dei cavi o delle linee, dimensionati anche in relazione alle previsioni di sviluppo future della rete.

15) I manufatti (pozzetti, chiusini ecc.) da porre in opera dovranno essere dimensionati secondo la normativa vigente, ed in particolare alla normativa UNI, tenuto conto della loro profondità di posa, del loro utilizzo e delle caratteristiche dell'area su cui vanno posizionati. La dimensione dei chiusini dovrà essere per quanto possibile limitata.

16) Particolare cura dovrà essere posta nella posa dei chiusini al fine di garantire la perfetta aderenza con il telaio onde evitare fenomeni di martellamento. Il concessionario è sempre

tenuto ad intervenire per porvi rimedio provvedendo alla loro sostituzione o alla posa di eventuali guarnizioni che dovranno essere oggetto di monitoraggio e manutenzione periodica.

17) Tutti i chiusini o i manufatti dovranno riportare chiara indicazione dei sottoservizi presenti, oltre alle indicazioni di cui alla norma UNI EN 124.

18) La segnaletica stradale orizzontale manomessa per l'esecuzione di scavi dovrà essere tempestivamente rifatta prima della riapertura delle aree all'uso pubblico.Nel caso essa sia relativa a porzioni di modesta entità e nel caso l'assenza non costituisca un reale pericolo per l'incolumità pubblica il rifacimento potrà essere successivo alla riapertura previoaccordo con l'ufficio comunale competente.

Articolo 11 - Interventi su strade di recente costruzione (fino a 3 anni)

1) Qualora necessiti intervenire su strade recentemente pavimentate o oggetto di radicale sistemazione, il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito come riportato ai precedenti punti 5) e 6) mentre il ripristino del sottofondo in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito come riportato al punto 8). Successivamente, trascorsi minimo tre mesi dall'intervento di ripristino il concessionario dovrà eseguire il tappeto di usura, previa fresatura, su tutta la superficie della carreggiata e per tutta la lunghezza dell'intervento, mentre per singoli interventi di riparazione condotte o allacciamenti a nuove utenze, il cui scavo è perpendicolare all'asse stradale, il ripristino dovrà essere eseguito per una lunghezza di almeno 3 m a cavallo dell'intervento e su tutta la larghezza della carreggiata. Eventuali deroghe potranno essere concesse a seguito di specifica richiesta, qualora la larghezza della carreggiata, nella località di intervento, sia superiore ai 6.00 mt e l'intervento di scavo sia limitato a una semi-carreggiata.

Articolo 12 - Ripristini provvisori

1) L'uso del conglomerato bituminoso stoccabile dovrà essere limitato ai soli ripristini provvisori necessari per la rapida riapertura al traffico di piccole zone di strada (es.: attraversamenti per allacciamenti, piccoli scavi). Prima della fine dei lavori lo strato in stoccabile dovrà venire rimosso e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, steso con le modalità di cui ai precedenti punti.

Articolo 13 - Interventi su pavimentazioni di pregio

1) Prima dell'inizio della manomissione il concessionario dovrà effettuare un rilievo fotografico della località d'intervento, in modo da evidenziare il posizionamento delle lastre di pietra e lo stato della pavimentazione.

2) Sulle strade pavimentate con cubetti o smolleri di pietra dovrà essere costruito un sottofondo di calcestruzzo, dosato con 200 kg di cemento per mc di impasto, dello spessore di 20 cm e con eventuali giunti di dilatazione.

3) I cubetti o smolleri di pietra, nuovi o di recupero, dovranno poggiare su un letto di sabbia di almeno 5 cm di spessore, posti in opera ad archi di cerchio o secondo la figura geometrica

preesistente, il tutto seguendo le norme tecniche, e battuti convenientemente fino al loro completo assestamento. Eseguita la posa gli stessi dovranno venire sigillati, per la profondità di almeno 3 cm, con sabbia e cemento, secondo quanto prescritto sul posto dagli organi tecnici preposti al controllo dei lavori.

4) Sulle strade pavimentate in lastre di pietra prima della demolizione della pavimentazione il concessionario dovrà provvedere alla numerazione delle singole lastre inserendole graficamente su un rilievo in modo da ripristinare la pavimentazione con la stessa tipologia esistente prima dell'intervento.

5) Le lastre di pietra dovranno essere tolte a mano senza danneggiarle e accatastate nell'ambito del cantiere. Per il ripristino della pavimentazione si procederà riproducendo spessori e tipologie della pavimentazione esistente. Le lastre di pietra dovranno essere riposizionate come da figura rilevata, battute fino al loro completo assestamento e dopo alcuni giorni dovranno venire sigillate secondo quanto prescritto sul posto dagli organi tecnici, preposti al controllo dei lavori. In caso di danneggiamento di qualche elemento è obbligatoria la sua sostituzione con altro della stessa natura e caratteristiche.

6) Qualora la pavimentazione in pietra manomessa debba venire rifatta in modo diverso da quello preesistente, l'Impresa provvederà a sua cura e spese al trasporto ed accatastamento del materiale lapideo presso i fondi comunali. E' fatto divieto assoluto di accatastare il lastrico sull'area dei marciapiedi.

7) L'area adiacente allo scavo dovrà essere protetta con la posa di un doppio telo di materiale plastico in modo da non danneggiare o imbrattare le pietre di pavimentazione circostanti.

8) Qualora necessiti l'utilizzo di macchine operatrici o di autocarri per l'asporto e/o trasporto di materiali, il transito, previa autorizzazione dell'ufficio competente, dovrà avvenire lungo una corsia appositamente costruita della larghezza compresa tra i 2,50÷3,00 ml. che congiungerà la zona dell'intervento con la più vicina strada aperta al transito.

9) La suddetta corsia dovrà essere costruita, a cura e spese del concessionario, utilizzando un doppio telo di materiale plastico sul quale appoggerà un tavolato di legno di spessore adeguato ai carichi insistenti. Lungo la suddetta corsia, tutti i bordi del tavolato dovranno essere eseguiti con un o smusso avente inclinazione massima di 30° rispetto al piano orizzontale. Gli elementi componenti il tavolato non dovranno essere fissati direttamente al suolo bensì uniti tra loro in modo da garantire a tutti gli effetti una perfetta stabilità e transitabilità senza creare alcun pericolo per la pubblica incolumità.

10) Qualora per l'intervento vengano utilizzati dei mezzi il cui peso complessivo a pieno carico non superi i 50 q.li, per le sole macchine operatrici, al posto della suddetta corsia in tavolato dovrà essere utilizzare il telo plasticato, limitatamente alla zona di stazionamento ed azione, in modo da evitare il solo imbrattamento della pavimentazione in pietra.

11) Nel caso di mancata osservanza delle suddette prescrizioni o di danneggiamento della pavimentazione verrà richiesta al concessionario la sostituzione di tutte le lastre di pietra danneggiate con elementi nuovi aventi le stesse caratteristiche geometriche, chimico-fisiche, meccaniche e cromatiche.

Articolo 14 - Interventi su aree verdi e parchi

1) Nel caso gli scavi si sviluppassero su aree verdi pubbliche, il loro ripristino dovrà essere eseguito con il terreno di risulta che dovrà essere compattato al fine di ridurre il fenomeno del successivo cedimento e dovrà essere rifinito superficialmente a mano con l'asporto di tutti i sassi affioranti e la risemina del prato.

2) Gli alberi, i prati, ed i cespugli, possono essere compromessi dai lavori di scavo solo in caso di impossibilità di utilizzare scelte alternative tecnicamente accettabili e dimostrate che ne garantiscano l'integrità, e comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme.

3) Qualora gli scavi interessassero aree in prossimità di alberi e arbusti, la distanza minima di qualsiasi scavo dal tronco delle alberature non può essere inferiore a ml 3,00 qualora le piante interessate, siano di altezza maggiore a ml 12,00 e ml 1,50 per gli alberi di altezza inferiore a ml 12,00 e per gli arbusti.

4) In casi di comprovata e documentata necessità, e comunque su istanza scritta del richiedente, il Servizio 4 può rilasciare deroghe in difformità alla distanze minime sopraccitate. Eventuali necessari abbattimenti di alberature dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'ufficio competente anche al fine di stabilire l'eventuale necessità di reimpianto sostitutivo.

5) Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, gli scavi vanno eseguiti manualmente a va adottata ogni altra precauzione per evitare il danneggiamento o il taglio delle radici.

6) Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso del Servizio 4, queste dovranno essere asportate con taglio netto, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici.